



COMMISSIONE
EUROPEA

Strasburgo, 5.7.2016
COM(2016) 444 final

ANNEX 5

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

Protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

per **acquacoltura** si intende l'allevamento di organismi acquatici (compresi pesci, molluschi, crostacei, altri invertebrati acquatici e piante acquatiche) a partire da materiale da riproduzione quale uova, avannotti, novellame e larve, con regolari interventi nei processi di allevamento o crescita diretti a migliorare la produzione, quali ripopolamento, nutrimento o protezione dai predatori;

per **classificato** si intende riferito alla classificazione di un prodotto in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;

per **autorità doganale** si intende qualsiasi autorità pubblica preposta all'amministrazione e all'applicazione della normativa doganale in forza della legislazione di una Parte o, per l'UE, laddove previsto, i servizi competenti della Commissione europea;

per **valore in dogana** si intende il valore determinato conformemente all'accordo sulla valutazione in dogana;

per **determinazione dell'origine** si intende la determinazione del carattere originario di un prodotto in conformità del presente protocollo;

per **esportatore** si intende un esportatore situato nel territorio di una Parte;

per **prodotti originari identici** si intendono prodotti uguali sotto tutti gli aspetti, ivi comprese le caratteristiche fisiche, la qualità e la rinomanza, a prescindere da differenze di presentazione di lieve entità non rilevanti per la determinazione dell'origine di tali prodotti a norma del presente protocollo;

per **importatore** si intende un importatore situato nel territorio di una Parte;

per **materiale** si intende qualsiasi ingrediente, componente, parte o prodotto impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto;

per **peso netto del materiale non originario** si intende il peso del materiale come impiegato nella fabbricazione del prodotto, escluso il peso dei relativi imballaggi;

per **peso netto del prodotto** si intende il peso di un prodotto escluso il peso dell'imballaggio. Inoltre, se la fabbricazione comprende un'operazione di riscaldamento o essiccazione, il peso netto del prodotto può essere il peso netto di tutti i materiali impiegati nella sua fabbricazione, esclusa l'acqua della voce 22.01 aggiunta durante la fabbricazione del prodotto;

per **produttore** si intende una persona che svolge un qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi la coltivazione, l'estrazione, l'allevamento, la raccolta, la pesca, la cattura, la caccia, la produzione, l'assemblaggio o lo smontaggio di un prodotto;

per **prodotto** si intende il risultato della fabbricazione, anche se esso è destinato a essere utilizzato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto;

per **fabbricazione** si intende un qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi la coltivazione, l'estrazione, l'allevamento, la raccolta, la pesca, la cattura, la caccia, la produzione, l'assemblaggio o lo smontaggio di un prodotto;

per **valore di transazione o prezzo franco fabbrica di un prodotto** si intende il prezzo pagato o pagabile al produttore del prodotto nel luogo dell'ultima fabbricazione, compreso il valore di tutti i materiali. Se non vi è alcun prezzo pagato o pagabile o se questo non comprende il valore di tutti i materiali, il valore di transazione o prezzo franco fabbrica del prodotto:

- a) deve includere il valore di tutti i materiali e il costo della fabbricazione connessi alla fabbricazione del prodotto, calcolati conformemente ai principi contabili generalmente accettati; e
- b) può comprendere gli importi per le spese generali e il profitto del produttore ragionevolmente attribuiti al prodotto.

Sono escluse eventuali tasse interne che sono o potrebbero essere ripagate quando il prodotto ottenuto è esportato. Se il valore di transazione o prezzo franco fabbrica del prodotto comprende i costi sostenuti dopo che il prodotto ha lasciato il luogo di fabbricazione, ad esempio per il trasporto, il carico, lo scarico, il maneggiamento o l'assicurazione, tali costi devono essere esclusi; e

per **valore dei materiali non originari** si intende il valore in dogana del materiale al momento dell'importazione in una Parte, determinato conformemente all'accordo sulla valutazione in dogana. Il valore dei materiali non originari deve comprendere tutte le spese sostenute per trasportare il materiale al luogo di importazione, ad esempio per il trasporto, il carico, lo scarico, il maneggiamento o l'assicurazione. Se il valore in dogana non è noto né verificabile, il valore dei materiali non originari sarà il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione europea o in Canada.

SEZIONE B

REGOLE DI ORIGINE

Articolo 2

Requisiti generali

1. Ai fini del presente accordo, un prodotto è originario della Parte in cui l'ultima fabbricazione ha avuto luogo se, nel territorio di una Parte o nel territorio di entrambe le Parti conformemente all'articolo 3, il prodotto:

- a) è stato interamente ottenuto ai sensi dell'articolo 4;
 - b) è stato fabbricato esclusivamente utilizzando materiali originari; o
 - c) è stato oggetto di una fabbricazione sufficiente ai sensi dell'articolo 5.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, paragrafi 8 e 9, le condizioni enunciate nel presente protocollo concernenti l'acquisizione del carattere originario devono essere rispettate senza interruzione nel territorio di una o di entrambe le Parti.

Articolo 3

Cumulo dell'origine

1. Un prodotto che ha origine in una Parte è considerato originario dell'altra Parte quando è utilizzato come materiale nella fabbricazione di un prodotto in tale altra Parte.
2. Ai fini della determinazione del carattere originario di un prodotto, un esportatore può prendere in considerazione la fabbricazione effettuata con un materiale non originario nell'altra Parte.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se la fabbricazione subita da un prodotto non va al di là delle operazioni di cui all'articolo 7 e la finalità della fabbricazione, come dimostrato sulla base di una preponderanza delle prove, è eludere la legislazione fiscale o finanziaria delle Parti.
4. Se un esportatore ha compilato una dichiarazione di origine per un prodotto di cui al paragrafo 2, l'esportatore deve possedere una dichiarazione del fornitore debitamente compilata e firmata dal fornitore dei materiali non originari utilizzati nella fabbricazione del prodotto.
5. La dichiarazione del fornitore può essere la dichiarazione di cui all'allegato 3 o un documento equivalente contenente le stesse informazioni, che descriva i materiali non originari in questione in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione.

6. Se la dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 4 è in formato elettronico, la firma non è necessaria, a condizione che il fornitore sia identificato in modo considerato soddisfacente dalle autorità doganali nella Parte in cui la dichiarazione del fornitore è stata compilata.
7. La dichiarazione del fornitore si applica a un'unica fattura o a più fatture per uno stesso materiale fornito entro un periodo non superiore a 12 mesi dalla data indicata nella dichiarazione del fornitore.
8. Fatto salvo il paragrafo 9, se, come consentito dall'accordo OMC, ciascuna Parte ha un accordo di libero scambio con lo stesso paese terzo, un materiale di tale paese terzo può essere preso in considerazione dall'esportatore per determinare se un prodotto è originario a norma del presente accordo.
9. Ciascuna Parte applica il paragrafo 8 solo se sono in vigore disposizioni equivalenti tra ciascuna delle Parti e il paese terzo e previo accordo tra le Parti sulle condizioni applicabili.
10. In deroga al paragrafo 9, se ciascuna delle Parti ha un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti, e previo accordo tra le Parti sulle condizioni applicabili, ciascuna Parte applica il paragrafo 8 per determinare se un prodotto del capitolo 2 o 11, delle voci da 16.01 a 16.03, del capitolo 19, delle voci 20.02 o 20.03, o della sottovoce 3505.10 è originario a norma del presente accordo.

Articolo 4

Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano interamente ottenuti in una Parte:

- a) i prodotti minerali e altre risorse naturali non biologiche ivi estratti o prelevati;
- b) i vegetali, le piante e i prodotti vegetali ivi colti o raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- d) i prodotti ottenuti da animali ivi viventi;
- e) i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;
- f) i prodotti della caccia, della cattura o della pesca ivi praticate, entro il limite esterno del mare territoriale della Parte;
- g) i prodotti dell'acquacoltura ivi allevati;
- h) i pesci, i molluschi e le altre forme di vita marine pescati da una nave oltre il limite esterno di qualunque mare territoriale;
- i) i prodotti ottenuti a bordo di navi officina esclusivamente a partire da prodotti di cui alla lettera f);
- j) i prodotti minerali e altre risorse naturali non biologiche, prelevati o estratti dal fondale marino od oceanico o dal sottosuolo:
 - i) della zona economica esclusiva del Canada o degli Stati membri dell'Unione europea, come stabilita dal diritto interno e coerente con la parte V della *Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare*, adottata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 ("UNCLOS");
 - ii) della piattaforma continentale del Canada o degli Stati membri dell'Unione europea, come stabilita dal diritto interno e coerente con la parte VI dell'UNCLOS; o
 - iii) dell'area definita all'articolo 1, paragrafo 1, dell'UNCLOS,

da una Parte o una persona di una Parte, purché tale Parte o persona di una Parte detenga i diritti per lo sfruttamento di tale fondale marino od oceanico o sottosuolo;

- k) le materie prime recuperate da prodotti usati ivi raccolti, a condizione che tali prodotti siano idonei soltanto a un siffatto recupero;
 - l) i componenti recuperati da prodotti usati ivi raccolti, a condizione che tali prodotti siano idonei soltanto a un siffatto recupero, quando il componente:
 - i) è integrato in un altro prodotto; o
 - ii) subisce un'ulteriore fabbricazione da cui risulta un prodotto dalle prestazioni e dall'aspettativa di vita equivalenti o analoghe a quelle di un prodotto nuovo dello stesso tipo;
 - m) i prodotti, in qualunque fase della fabbricazione, ivi fabbricati esclusivamente a partire da prodotti di cui alle lettere da a) a j).
2. Ai fini del paragrafo 1, lettere f) e g), alla nave o nave officina si applicano le seguenti condizioni:
- a) la nave o nave officina deve essere:
 - i) immatricolata in uno Stato membro dell'Unione europea o in Canada; o
 - ii) registrata in Canada, se tale nave:
 - A) immediatamente prima di essere registrata in Canada, è autorizzata a battere la bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea e tenuta a navigare sotto tale bandiera; e
 - B) soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, lettera b), punto i) o ii);
 - iii) autorizzata a battere la bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o del Canada e tenuta a navigare sotto tale bandiera; e

- b) per quanto riguarda l'Unione europea, la nave o nave officina deve essere:
 - i) detenuta almeno al 50 % da cittadini nazionali di uno Stato membro dell'Unione europea; o
 - ii) detenuta da società che hanno la sede centrale e la sede di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea e che sono detenute almeno al 50 % da uno Stato membro dell'Unione europea o da enti pubblici o cittadini nazionali di uno Stato membro dell'Unione europea; o
- c) per quanto riguarda il Canada, la nave o nave officina deve pescare pesci, molluschi o altre forme di vita marine in virtù di una licenza di pesca canadese. Le licenze di pesca canadesi comprendono le licenze di pesca commerciale canadesi e le licenze di pesca aborigena canadesi emesse da organizzazioni aborigene. Il titolare di una licenza di pesca canadese deve essere:
 - i) un cittadino nazionale canadese;
 - ii) un'impresa a non più del 49 % di partecipazione estera con una presenza commerciale in Canada;
 - iii) una nave da pesca di proprietà di una persona di cui al punto i) o ii) che sia immatricolata in Canada, autorizzata a battere la bandiera del Canada e tenuta a navigare sotto tale bandiera; o
 - iv) un'organizzazione aborigena situata nel territorio del Canada. Una persona che peschi in virtù di una licenza di pesca aborigena canadese deve essere un cittadino nazionale canadese.

Articolo 5

Fabbricazione sufficiente

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano oggetto di una fabbricazione sufficiente quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato 5.

2. Se un materiale non originario subisce una fabbricazione sufficiente, il prodotto ottenuto è considerato originario e non si tiene conto dei materiali non originari in esso contenuti quando tale prodotto è impiegato per la successiva fabbricazione di un altro prodotto.

Articolo 6

Tolleranza

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, e fatto salvo il disposto del paragrafo 3, se i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di un prodotto non soddisfano le condizioni di cui all'allegato 5, il prodotto è considerato un prodotto originario a condizione che:
 - a) il valore complessivo dei materiali non originari non superi il 10 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto;
 - b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'allegato 5 per quanto riguarda il valore o il peso massimo dei materiali non originari; e
 - c) il prodotto soddisfi tutti gli altri requisiti applicabili a norma del presente protocollo.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti interamente ottenuti in una Parte ai sensi dell'articolo 4. Se la regola di origine di cui all'allegato 5 richiede che i materiali impiegati nella fabbricazione di un prodotto siano interamente ottenuti, la tolleranza di cui al paragrafo 1 si applica alla somma di detti materiali.
3. La tolleranza per i prodotti tessili e di abbigliamento dei capitoli da 50 a 63 del SA è determinata in conformità dell'allegato 1.
4. I paragrafi da 1 a 3 sono soggetti all'articolo 8, lettera c).

Fabbricazione insufficiente

1. Fatto salvo il paragrafo 2, sono insufficienti a conferire il carattere originario a un prodotto, indipendentemente dal soddisfacimento dei requisiti di cui agli articoli 5 o 6:
 - a) le operazioni intese esclusivamente a mantenere i prodotti in buone condizioni durante il magazzinaggio e il trasporto¹;
 - b) la scomposizione o la composizione di confezioni;
 - c) il lavaggio, la pulitura o le operazioni intese alla rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti da un prodotto;
 - d) la stiratura o la pressatura di prodotti e manufatti tessili dei capitoli da 50 a 63 del SA;
 - e) le semplici operazioni di pittura o lucidatura;
 - f) la mondatura, la sbiancatura parziale o totale, la lucidatura o la brillatura di cereali o riso del capitolo 10 che non comportino un cambiamento di capitolo;
 - g) le operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero delle voci 17.01 o 17.02; le operazioni destinate a formare zollette di zucchero della voce 17.01; la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato della voce 17.01;
 - h) la sbucciatura, la snocciolatura o la sgusciatura di ortaggi o legumi del capitolo 7, di frutta del capitolo 8, di frutta a guscio delle voci 08.01 o 08.02 o di arachidi della voce 12.02, purché tali ortaggi o legumi, frutta, frutta a guscio o arachidi continuino a essere classificati nello stesso capitolo;
 - i) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
 - j) le semplici operazioni di vaglio, cernita, selezione, classificazione, gradazione o assortimento;

¹ Operazioni di conservazione quali la refrigerazione, il congelamento o la ventilazione sono considerate insufficienti ai sensi della lettera a), mentre operazioni quali la conservazione sottaceto o in salamoia, l'essiccazione o l'affumicatura, intese a impartire a un prodotto caratteristiche particolari o diverse, non sono considerate insufficienti.

- k) le semplici operazioni di imballaggio quali l'inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole o la sistemazione su supporti di cartone o legno;
 - l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
 - m) la miscela dello zucchero delle voci 17.01 o 17.02 con altro materiale;
 - n) la semplice miscela di materiali, anche di specie diverse; la semplice miscela non comprende le operazioni che provocano una reazione chimica quale definita nelle note dei capitoli 28 o 29 dell'allegato 5;
 - o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo dei capitoli 61, 62 o da 82 a 97 del SA o lo smontaggio di prodotti completi dei capitoli 61, 62 o da 82 a 97 in parti;
 - p) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a o); e
 - q) la macellazione di animali.
2. In conformità dell'articolo 3, per determinare se la fabbricazione di un prodotto è insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si considera tutta la fabbricazione riguardante detto prodotto effettuata nell'Unione europea e in Canada.
3. Ai fini del paragrafo 1, un'operazione è considerata semplice quando non sono necessarie competenze particolari né macchine, apparecchi o strumenti appositamente fabbricati o installati per la sua esecuzione o quando tali competenze, macchine, apparecchi o strumenti non contribuiscono alle caratteristiche o proprietà essenziali del prodotto.

Articolo 8

Unità di classificazione

Ai fini del presente protocollo:

- a) la classificazione tariffaria di un particolare prodotto o materiale è determinata in base al SA;
- b) quando un prodotto costituito da un gruppo o assemblaggio di articoli o componenti è classificato ai sensi del SA in un'unica voce o sottovoce, l'insieme costituisce il prodotto specifico; e
- c) quando una spedizione consiste di un certo numero di prodotti identici classificati nella medesima voce o sottovoce del SA, ogni prodotto è considerato separatamente.

Articolo 9

Imballaggi, materiali da imballaggio e contenitori

- 1. Qualora, in base alla regola generale 5 del SA, l'imballaggio sia considerato un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio è preso in considerazione per determinare se tutti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione del prodotto soddisfino i requisiti di cui all'allegato 5.
- 2. I materiali da imballaggio e i contenitori in cui un prodotto è imballato per la spedizione non sono presi in considerazione per la determinazione dell'origine di tale prodotto.

Articolo 10

Contabilità separata di materiali o prodotti fungibili

1.
 - a) Se nella fabbricazione di un prodotto sono impiegati materiali fungibili originari e non originari, la determinazione dell'origine dei materiali fungibili non deve necessariamente essere effettuata tramite la separazione fisica e l'identificazione dei singoli materiali fungibili, ma può essere basata su un sistema di gestione dell'inventario; o
 - b) se i prodotti fungibili originari e non originari dei capitoli 10, 15, 27, 28, 29, delle voci da 32.01 a 32.07 o delle voci da 39.01 a 39.14 del SA sono fisicamente combinati o miscelati in inventario in una Parte prima dell'esportazione nell'altra Parte, la determinazione dell'origine dei prodotti fungibili non deve necessariamente essere effettuata tramite la separazione fisica e l'identificazione dei singoli prodotti fungibili, ma può essere basata su un sistema di gestione dell'inventario.
2. Il sistema di gestione dell'inventario deve:
 - a) garantire che, in qualsiasi momento, i prodotti considerati originari non siano in numero superiore a quello che risulterebbe se i materiali o prodotti fungibili fossero stati fisicamente separati;
 - b) specificare il quantitativo di materiali o prodotti originari e non originari, compresi le date in cui detti materiali o prodotti sono stati registrati in inventario e, se richiesto dalla regola di origine applicabile, il valore di detti materiali o prodotti;
 - c) specificare il quantitativo di prodotti fabbricati impiegando materiali fungibili, o il quantitativo di prodotti fungibili, che sono forniti ai clienti che richiedono prove dell'origine in una Parte allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale a norma del presente accordo, nonché ai clienti che non richiedono tali prove; e
 - d) indicare se erano disponibili scorte di prodotti originari in quantitativi sufficienti a giustificare la dichiarazione del carattere originario.

3. Una Parte può imporre a un esportatore o produttore del proprio territorio che intenda utilizzare un sistema di gestione dell'inventario a norma del presente articolo di ottenere l'autorizzazione preventiva di detta Parte a utilizzare tale sistema. La Parte può ritirare l'autorizzazione a utilizzare un sistema di gestione dell'inventario qualora l'esportatore o il produttore ne faccia un uso scorretto.
4. Ai fini del paragrafo 1, per "materiali fungibili" o "prodotti fungibili" si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro ai fini dell'origine.

Articolo 11

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un prodotto che fanno parte della sua normale dotazione di accessori, pezzi di ricambio e utensili, che non sono fatturati separatamente dal prodotto e che sono forniti in un quantitativo e per un valore usuali per il prodotto:

- a) sono presi in considerazione nel calcolo del valore dei pertinenti materiali non originari quando la regola di origine di cui all'allegato 5 applicabile al prodotto contiene una percentuale per il valore massimo di materiali non originari; e
- b) non sono presi in considerazione per stabilire se tutti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione del prodotto siano soggetti alla modifica della classificazione tariffaria applicabile o ad altri requisiti di cui all'allegato 5.

Articolo 12

Assortimenti

1. Fatto salvo il disposto dell'allegato 5, un assortimento, quale definito nella regola generale 3 del SA, si considera originario:

- a) se tutti i suoi componenti sono originari; o
 - b) qualora uno dei componenti non sia originario, se almeno uno dei componenti o tutti i contenitori e materiali da imballaggio sono originari; e
 - i) il valore dei componenti non originari dei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato non supera il 15 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento;
 - ii) il valore dei componenti non originari dei capitoli da 25 a 97 del SA non supera il 25 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento; e
 - iii) il valore complessivo dei componenti non originari dell'assortimento non supera il 25 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
2. Il valore dei componenti non originari è calcolato analogamente al valore dei materiali non originari.
3. Il valore di transazione o prezzo fabbrica dell'assortimento è calcolato analogamente al valore di transazione o prezzo franco fabbrica del prodotto.

Articolo 13

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non è necessario determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili; o
- d) materiali che non entrano e che non sono destinati a entrare nella composizione finale del prodotto.

Articolo 14

Attraversamento di un paese terzo

1. Un prodotto che è stato sottoposto a una fabbricazione che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 2 è considerato originario solo se, successivamente a detta fabbricazione, il prodotto:
 - a) non è sottoposto a ulteriore fabbricazione né ad altre operazioni al di fuori dei territori delle Parti, escluse quelle di scarico, ricarico o qualsiasi altra operazione destinata a mantenerlo in buone condizioni o a trasportare il prodotto nel territorio di una Parte; e
 - b) rimane sotto controllo doganale mentre è al di fuori dei territori delle Parti.
2. Il magazzinaggio dei prodotti e delle spedizioni e il frazionamento delle spedizioni sono ammessi solo se effettuati sotto la responsabilità dell'esportatore o di un detentore successivo dei prodotti e se i prodotti restano sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito.

Articolo 15

Prodotti originari reimportati

Un prodotto originario esportato da una Parte in un paese terzo e successivamente reimportato è considerato non originario, a meno che si fornisca alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che il prodotto:

- a) è lo stesso prodotto che era stato esportato; e
- b) non è stato sottoposto ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per mantenerlo in buone condizioni.

Articolo 16

Zucchero

1. Se una regola di origine impone che il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi una determinata soglia, il prodotto soddisfa tale condizione se il peso netto totale di tutti i monosaccaridi e disaccaridi contenuti nel prodotto, o nei materiali impiegati nella fabbricazione, non supera tale soglia.
2. Il prodotto soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1 anche se la soglia non è superata dal peso netto dello zucchero non originario classificato nella voce 17.01 o nelle sottovoci da 1702.30 a 1702.60 o 1702.90 diverso dalla maltodestrina, dal maltosio chimicamente puro o dal caramello colorante, come descritto nelle note esplicative della voce 17.02, quando impiegato tale e quale nella fabbricazione:

- a) del prodotto; e
 - b) dei materiali contenenti zucchero non originario classificati nelle sottovoci 1302.20, 1704.90, 1806.10, 1806.20, 1901.90, 2101.12, 2101.20, 2106.90 e 3302.10 che sono impiegati tali e quali nella fabbricazione del prodotto. In alternativa, può essere utilizzato anche il peso netto di tutti i monosaccaridi e disaccaridi contenuti in uno qualunque di detti materiali contenenti zucchero. Se il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione di detti materiali contenenti zucchero o il peso netto dei monosaccaridi e dei disaccaridi contenuti in detti materiali contenenti zucchero non è noto, deve essere utilizzato il peso netto complessivo di detti materiali impiegati tali e quali nella fabbricazione.
- 3. Il peso netto di qualsiasi zucchero non originario di cui al paragrafo 2 può essere calcolato in base al peso secco.
 - 4. Ai fini delle regole di origine per le voci 17.04 e 18.06, il valore dello zucchero non originario si riferisce al valore del materiale non originario di cui al paragrafo 2 impiegato nella fabbricazione del prodotto.

Articolo 17

Costo netto

- 1. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni, oltre a quelle di cui all'articolo 1:

per **veicolo a motore** si intende un prodotto delle sottovoci da 8703.21 a 8703.90;

per **costo netto** si intende il costo totale meno i costi di promozione delle vendite, marketing e servizio post-vendita, le royalty, i costi di spedizione e imballaggio e gli interessi passivi non deducibili compresi nel costo totale;

per **interessi passivi non deducibili** si intendono gli interessi passivi dovuti da un produttore che superano di oltre 700 punti base il tasso di interesse nazionale applicabile individuato per scadenze comparabili;

per **royalty** si intendono i compensi di qualsiasi natura, anche per assistenza tecnica o accordi analoghi, versati per l'uso o la concessione in uso del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni, modelli, progetti, formule o processi segreti, esclusi i compensi versati per assistenza tecnica o accordi simili che possono essere connessi a servizi specifici quali:

- a) formazione del personale, a prescindere da dove sia erogata; e
- b) servizi di ingegneria, lavorazione, stampaggio, sviluppo di software e servizi informatici analoghi o altri servizi, se prestati nel territorio di una o entrambe le Parti;

per **costi di promozione delle vendite, marketing e servizio post-vendita** si intendono i seguenti costi connessi alla promozione delle vendite, al marketing e al servizio post-vendita:

- a) promozione vendite e marketing; campagne pubblicitarie; pubblicità e ricerche di mercato; materiali promozionali e dimostrativi; esposizioni; fiere e mostre mercato; banner; espositori; campioni gratuiti; materiali promozionali e connessi al servizio post-vendita (opuscoli, cataloghi, letteratura tecnica, listini prezzi, manuali di manutenzione e informazioni di aiuto alla vendita); registrazione e tutela di loghi e marchi di fabbrica o di commercio; sponsorizzazioni; costi di riassortimento all'ingrosso e al dettaglio; rappresentanza;
- b) incentivi vendite e marketing; sconti consumatori, dettaglianti e grossisti; omaggi promozionali;
- c) salari e stipendi; commissioni di vendita; premi; complementi del salario (ad esempio assistenza sanitaria e copertura assicurativa e previdenziale); spese di viaggio e soggiorno; costi di affiliazione e onorari per la promozione delle vendite, il marketing e il servizio post-vendita;

- d) assunzione e formazione del personale addetto alla promozione delle vendite, al marketing e al servizio post-vendita, e formazione post-vendita di dipendenti dell'acquirente, se tali costi figurano separatamente rispetto a promozione delle vendite, marketing e servizio post-vendita dei prodotti nei bilanci o nella contabilità del produttore;
- e) responsabilità civile prodotti;
- f) materiale per ufficio per promozione delle vendite, marketing e servizio post-vendita dei prodotti, se tali costi figurano separatamente rispetto a promozione delle vendite, marketing e servizio post-vendita dei prodotti nei bilanci o nella contabilità del produttore;
- g) telefono, posta e altre comunicazioni, se tali costi figurano separatamente rispetto a promozione delle vendite, marketing e servizio post-vendita dei prodotti nei bilanci o nella contabilità del produttore;
- h) affitto e ammortamento di centri di distribuzione e uffici per promozione delle vendite, marketing e servizio post-vendita;
- i) premi di assicurazione sugli immobili, imposte, costo delle utenze e riparazione e manutenzione di centri di distribuzione e uffici per promozione delle vendite, marketing e servizio post-vendita, se tali costi figurano separatamente rispetto a promozione delle vendite, marketing e servizio post-vendita dei prodotti nei bilanci o nella contabilità del produttore; e
- j) pagamenti effettuati dal produttore ad altre persone per riparazioni in garanzia;

per **costi di spedizione e imballaggio** si intendono i costi sostenuti per l'imballaggio di un prodotto da spedire e per la spedizione dal punto di spedizione diretta all'acquirente, esclusi i costi di preparazione e imballaggio del prodotto per la vendita al dettaglio; e

per **costo totale** si intendono tutti i costi del prodotto, i costi di periodo e gli altri costi sostenuti in relazione alla fabbricazione di un prodotto in Canada quando:

- a) per **costi del prodotto** si intendono i costi associati alla fabbricazione di un prodotto compresi il valore dei materiali, i costi della manodopera diretta e le spese generali dirette;
 - b) per **costi di periodo** si intendono i costi diversi dai costi del prodotto addebitati nel periodo in cui sono sostenuti, comprese le spese di vendita e le spese generali e amministrative;
 - c) per **altri costi** si intendono tutti i costi registrati nei libri contabili del produttore diversi dai costi del prodotto e dai costi di periodo.
2. Ai fini del calcolo del costo netto di un prodotto di cui alla tabella D.1 (Assegnazione annua per i veicoli esportati dal Canada nell'Unione europea) dell'allegato 5-A, il produttore del prodotto può:
- a) calcolare il costo totale sostenuto relativamente a tutti i prodotti fabbricati da tale produttore, sottrarre i costi di promozione delle vendite, marketing e servizio post-vendita, le royalty, i costi di spedizione e imballaggio e gli interessi passivi non deducibili compresi nel costo totale di detti prodotti, e poi ragionevolmente assegnare il costo netto risultante di detti prodotti al prodotto;
 - b) calcolare il costo totale sostenuto relativamente a tutti i prodotti fabbricati da tale produttore, ragionevolmente assegnare il costo totale al prodotto, e poi sottrarre i costi di promozione delle vendite, marketing e servizio post-vendita, le royalty, i costi di spedizione e imballaggio e gli interessi passivi non deducibili compresi nella quota del costo totale assegnata al prodotto; o
 - c) ragionevolmente assegnare ogni costo che forma parte del costo totale sostenuto dal produttore per il prodotto in modo tale che i costi aggregati non comprendano i costi di promozione delle vendite, marketing e servizio post-vendita, le royalty, i costi di spedizione e imballaggio e gli interessi passivi non deducibili.

3. Ai fini del calcolo del costo netto di un prodotto a norma del paragrafo 1, il produttore può calcolare la media nel corso dell'anno fiscale utilizzando una delle seguenti categorie, sulla base o di tutti i veicoli a motore fabbricati da tale produttore appartenenti alla categoria o solo dei veicoli a motore appartenenti alla categoria che sono stati fabbricati dal produttore ed esportati nel territorio dell'altra Parte:
- a) la stessa linea di modelli di veicoli a motore appartenenti alla stessa classe di veicoli fabbricati nello stesso stabilimento nel territorio di una Parte;
 - b) la stessa linea di modelli di veicoli a motore fabbricati nello stesso stabilimento nel territorio di una Parte;
 - c) la stessa linea di modelli di veicoli a motore fabbricati nel territorio di una Parte;
 - d) la stessa classe di veicoli a motore fabbricati nello stesso stabilimento nel territorio di una Parte; o
 - e) ogni altra categoria eventualmente stabilita dalle Parti.

SEZIONE C

PROCEDURE DI ORIGINE

Articolo 18

Prova dell'origine

1. I prodotti originari dell'Unione europea importati in Canada e i prodotti originari del Canada importati nell'Unione europea beneficiano del trattamento tariffario preferenziale previsto dal presente accordo sulla base di una dichiarazione ("dichiarazione di origine").

2. La dichiarazione di origine viene rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione.
3. Le diverse versioni linguistiche del testo della dichiarazione di origine figurano nell'allegato 2.

Articolo 19

Obblighi in materia di esportazione

1. La dichiarazione di origine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, è compilata:
 - a) nell'Unione europea, da un esportatore conformemente alla pertinente normativa dell'Unione; e
 - b) in Canada, da un esportatore conformemente alla parte V del *Customs Act*, R.S.C., 1985, c. 1 (2° supp.).
2. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine, su richiesta dell'autorità doganale della Parte esportatrice, presenta una copia della dichiarazione di origine e tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione, compresi documenti giustificativi o dichiarazioni scritte di produttori o fornitori, e soddisfa gli altri requisiti del presente protocollo.
3. La dichiarazione di origine è compilata e firmata dall'esportatore, salvo altrimenti disposto.
4. Una Parte può consentire la compilazione della dichiarazione di origine da parte dell'esportatore quando i prodotti cui si riferisce sono esportati, oppure dopo l'esportazione se la dichiarazione di origine è presentata nella Parte importatrice entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce, o entro un periodo di tempo più lungo se così specificato nella normativa della Parte importatrice.

5. L'autorità doganale della Parte importatrice può autorizzare l'applicazione di una dichiarazione di origine a spedizioni multiple di prodotti originari identici effettuate in un periodo di tempo non superiore a 12 mesi come dichiarato dall'esportatore in detta dichiarazione.
6. Un esportatore che abbia compilato una dichiarazione di origine e riscontri o abbia motivo di credere che la dichiarazione di origine contiene informazioni non rispondenti a verità notifica immediatamente per iscritto all'importatore qualsiasi cambiamento che possa avere un'incidenza sul carattere originario di ciascun prodotto cui si applica la dichiarazione di origine.
7. Le Parti possono acconsentire all'istituzione di un sistema che consenta l'invio di una dichiarazione di origine in formato elettronico direttamente dall'esportatore nel territorio di una Parte a un importatore nel territorio dell'altra Parte, ivi compresa la sostituzione della firma dell'esportatore sulla dichiarazione di origine con una firma elettronica o un codice di identificazione.

Articolo 20

Validità della dichiarazione di origine

1. Una dichiarazione di origine è valida per 12 mesi a decorrere dalla data di compilazione da parte dell'esportatore, o per un periodo di tempo più lungo quale stabilito dalla Parte importatrice. Il trattamento tariffario preferenziale può essere richiesto, entro il periodo di validità, all'autorità doganale della Parte importatrice.
2. La Parte importatrice può accettare una dichiarazione di origine presentata alla sua autorità doganale dopo il periodo di validità di cui al paragrafo 1 ai fini del trattamento tariffario preferenziale in conformità della normativa di tale Parte.

Obblighi in materia di importazione

1. Ai fini della richiesta di trattamento tariffario preferenziale, l'importatore:
 - a) presenta la dichiarazione di origine all'autorità doganale della Parte importatrice come richiesta dalle procedure applicabili in tale Parte e conformemente ad esse;
 - b) se richiesta dall'autorità doganale della Parte importatrice, presenta una traduzione della dichiarazione di origine; e
 - c) se richiesta dall'autorità doganale della Parte importatrice, presenta una dichiarazione che accompagni o integri la dichiarazione di importazione in cui si attesta che i prodotti soddisfano le condizioni per l'applicazione del presente accordo.
2. Un importatore che riscontri o abbia motivo di credere che una dichiarazione di origine relativa a un prodotto cui è stato concesso il trattamento tariffario preferenziale contiene informazioni non rispondenti a verità notifica immediatamente per iscritto all'autorità doganale della Parte importatrice qualsiasi cambiamento che possa avere un'incidenza sul carattere originario di tale prodotto e paga gli eventuali dazi dovuti.
3. Quando un importatore richiede il trattamento tariffario preferenziale per una merce importata dal territorio dell'altra Parte, la Parte importatrice può negare detto trattamento tariffario preferenziale se l'importatore non soddisfa uno qualsiasi dei requisiti del presente protocollo.
4. Conformemente alla propria normativa ciascuna Parte dispone che, se un prodotto è in possesso dei requisiti di prodotto originario al momento dell'importazione nel territorio di una Parte ma l'importatore non dispone di una dichiarazione di origine al momento dell'importazione, l'importatore del prodotto possa, entro un periodo di tempo non inferiore a tre anni a decorrere dalla data di importazione, chiedere un rimborso dei dazi versati per mancata concessione del trattamento tariffario preferenziale al prodotto.

Articolo 22

Prova relativa all'attraversamento di un paese terzo

Ciascuna Parte, tramite la propria autorità doganale, può chiedere a un importatore di dimostrare che un prodotto per cui l'importatore richiede il trattamento tariffario preferenziale è stato spedito in conformità dell'articolo 14 fornendo:

- a) documenti di trasporto, comprese polizze di carico o lettere di vettura, indicanti il percorso di spedizione e tutti i punti di spedizione e trasbordo precedenti l'importazione del prodotto; e
- b) se il prodotto transita o è trasbordato al di fuori dei territori delle Parti, una copia dei documenti di controllo doganale in cui si dichiara a tale autorità doganale che il prodotto è rimasto sotto controllo doganale mentre era al di fuori dei territori delle Parti.

Articolo 23

Importazioni con spedizioni scaglionate

Ciascuna Parte dispone che, qualora su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dall'autorità doganale della Parte importatrice vengano importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del SA che rientrano nelle sezioni XVI e XVII o nelle voci 7308 e 9406 del SA, per tali prodotti venga presentata all'autorità doganale, come richiesto, un'unica dichiarazione di origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 24

Esenzioni dalle dichiarazioni di origine

1. Una Parte può, conformemente alla propria normativa, derogare al requisito di presentazione di una dichiarazione di origine di cui all'articolo 21 per spedizioni di basso valore di prodotti originari provenienti da un'altra Parte e per prodotti originari contenuti nei bagagli personali di un viaggiatore proveniente da un'altra Parte.
2. Una Parte può escludere qualsiasi importazione dalle disposizioni di cui al paragrafo 1 qualora l'importazione faccia parte di una serie di importazioni che possono ragionevolmente essere considerate effettuate od organizzate con l'intento di sottrarsi all'osservanza dei requisiti del presente protocollo per quanto riguarda le dichiarazioni di origine.
3. Le Parti possono fissare limiti per il valore dei prodotti di cui al paragrafo 1 e scambiano informazioni riguardo detti limiti.

Articolo 25

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 2, possono includere documenti relativi a:

- a) i processi di fabbricazione subiti dal prodotto originario o dai materiali impiegati nella fabbricazione di tale prodotto;
- b) l'acquisto, il costo, il valore e il pagamento del prodotto;
- c) l'origine, l'acquisto, il costo, il valore e il pagamento di tutti i materiali, compresi gli elementi neutri, impiegati nella fabbricazione del prodotto; e
- d) la spedizione del prodotto.

Articolo 26

Conservazione dei registri

1. L'esportatore che ha compilato una dichiarazione di origine conserva una copia della dichiarazione di origine, nonché i documenti giustificativi di cui all'articolo 25, per tre anni a decorrere dalla compilazione della dichiarazione di origine o per un periodo di tempo più lungo eventualmente stabilito dalla Parte esportatrice.
2. Se un esportatore ha basato la dichiarazione di origine su una dichiarazione scritta del produttore, il produttore è tenuto alla conservazione dei registri in conformità del paragrafo 1.
3. Se previsto dalla normativa della Parte importatrice, un importatore cui sia stato concesso il trattamento tariffario preferenziale conserva i documenti relativi all'importazione del prodotto, compresa una copia della dichiarazione di origine, per tre anni a decorrere dalla data della concessione del trattamento preferenziale o per un periodo di tempo più lungo eventualmente stabilito da detta Parte.
4. Conformemente a quanto previsto dalla normativa ivi vigente, ciascuna Parte consente agli importatori, agli esportatori e ai produttori del proprio territorio di conservare i documenti o i registri su qualsiasi supporto, a condizione che possano essere reperiti e stampati.
5. Una Parte può negare il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto soggetto a verifica dell'origine quando l'importatore, l'esportatore o il produttore del prodotto tenuto a conservare i registri o i documenti a norma del presente articolo:
 - a) viene meno all'obbligo di conservare i registri o i documenti pertinenti alla determinazione dell'origine del prodotto conformemente ai requisiti del presente protocollo; o
 - b) nega l'accesso a tali registri o documenti.

Articolo 27

Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano nella dichiarazione di origine e quelle contenute nei documenti presentati alle autorità doganali per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della dichiarazione di origine, se viene accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, su una dichiarazione di origine, il documento non viene respinto se detti errori non destano dubbi sulla correttezza di quanto in esso riportato.

Articolo 28

Cooperazione

1. Le Parti cooperano alla gestione e all'interpretazione uniforme del presente protocollo e, tramite le rispettive autorità doganali, si prestano mutua assistenza nella verifica del carattere originario dei prodotti su cui è basata una dichiarazione di origine.
2. Al fine di facilitare le verifiche o l'assistenza di cui al paragrafo 1, le autorità doganali delle Parti si scambiano, tramite la Commissione europea, gli indirizzi delle autorità doganali competenti.
3. Resta inteso che l'autorità doganale della Parte esportatrice si assume tutte le spese per l'esecuzione del paragrafo 1.

4. Resta inoltre inteso che le autorità doganali delle Parti discuteranno il funzionamento generale e la gestione del processo di verifica, comprese la previsione del carico di lavoro e la discussione delle priorità. Qualora vi sia un aumento inusuale del numero di richieste, le autorità doganali delle Parti si consulteranno per stabilire le priorità e valutare le azioni da intraprendere per gestire il carico di lavoro, tenendo conto delle esigenze operative.
5. Per quanto riguarda i prodotti considerati originari conformemente all'articolo 3, le Parti possono cooperare con un paese terzo per sviluppare procedure doganali basate sui principi del presente protocollo.

Articolo 29

Verifica dell'origine

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le Parti si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive autorità doganali, nella verifica del carattere originario dei prodotti e nell'accertamento dell'accuratezza delle richieste di trattamento tariffario preferenziale.
2. La richiesta di verifica dell'origine di una Parte per l'accertamento del carattere originario di un prodotto o del soddisfacimento di tutti gli altri requisiti del presente protocollo è:
 - a) basata sui metodi di valutazione del rischio applicati dall'autorità doganale della Parte importatrice, che possono comprendere la selezione casuale; o
 - b) presentata quando la Parte importatrice nutre ragionevoli dubbi in merito al carattere originario di un prodotto o al soddisfacimento di tutti gli altri requisiti del presente protocollo.
3. L'autorità doganale della Parte importatrice può verificare il carattere originario di un prodotto richiedendo per iscritto all'autorità doganale della Parte esportatrice di condurre una verifica del carattere originario del prodotto. Quando richiede una verifica, l'autorità doganale della Parte importatrice fornisce all'autorità doganale della Parte esportatrice:

- a) l'identità dell'autorità doganale che presenta la richiesta;
 - b) il nome dell'esportatore o del produttore da verificare;
 - c) l'oggetto e la portata della verifica; e
 - d) una copia della dichiarazione di origine e, se del caso, qualsiasi altro documento pertinente.
- 4. Ove opportuno, l'autorità doganale della Parte importatrice può richiedere, a norma del paragrafo 3, documenti e informazioni specifici all'autorità doganale della Parte esportatrice.
 - 5. Una richiesta presentata dall'autorità doganale della Parte importatrice a norma del paragrafo 3 è presentata all'autorità doganale della Parte esportatrice a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno o altre modalità che prevedano una conferma di avvenuto ricevimento da parte di detta autorità doganale.
 - 6. L'autorità doganale della Parte esportatrice procede alla verifica dell'origine. A tal fine l'autorità doganale può, conformemente alla propria normativa, richiedere documenti o prove o visitare i locali di un esportatore o di un produttore per esaminare i registri di cui all'articolo 25 e osservare gli impianti utilizzati nella fabbricazione del prodotto.
 - 7. Se un esportatore ha basato una dichiarazione di origine su una dichiarazione scritta del produttore o fornitore, l'esportatore ha la facoltà di chiedere al produttore o fornitore di presentare documenti o informazioni direttamente all'autorità doganale della Parte esportatrice su richiesta di tale Parte.
 - 8. Non appena possibile e in ogni caso entro 12 mesi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 4, l'autorità doganale della Parte esportatrice verifica il carattere originario del prodotto, accerta che quest'ultimo soddisfi gli altri requisiti del presente protocollo e:

- a) presenta all'autorità doganale della Parte importatrice, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno o altre modalità che prevedano una conferma di avvenuto ricevimento da parte di detta autorità doganale, una relazione scritta ai fini della determinazione del carattere originario del prodotto, contenente:
 - i) i risultati della verifica;
 - ii) la descrizione del prodotto sottoposto a verifica e la classificazione tariffaria pertinente per l'applicazione della regola di origine;
 - iii) una descrizione e una spiegazione della fabbricazione sufficienti a sostenere la motivazione inerente al carattere originario del prodotto;
 - iv) informazioni sulle modalità di svolgimento della verifica; nonché
 - v) ove opportuno, documenti giustificativi; e
 - b) fatta salva la normativa applicabile, notifica all'esportatore la sua decisione in merito al carattere originario del prodotto.
9. Il periodo di tempo di cui al paragrafo 8 può essere esteso di comune accordo tra le autorità doganali interessate.
10. In attesa dei risultati di una verifica dell'origine condotta a norma del paragrafo 8, o delle consultazioni di cui al paragrafo 13, l'autorità doganale della Parte importatrice offre all'importatore la possibilità di svincolare il prodotto, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
11. Qualora il risultato di una verifica dell'origine non sia stato fornito in conformità del paragrafo 8, l'autorità doganale della Parte importatrice può negare il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto se nutre un ragionevole dubbio o non è in grado di determinare se il prodotto sia originario.

12. Qualora sorgano controversie in merito alle procedure di verifica del presente articolo o all'interpretazione delle regole di origine per la determinazione del carattere originario di un prodotto, e tali controversie non possano essere risolte mediante consultazioni tra l'autorità doganale che richiede la verifica e l'autorità doganale responsabile dello svolgimento della verifica, e qualora l'autorità doganale della Parte importatrice intenda effettuare una determinazione dell'origine non conforme alla relazione scritta dell'autorità doganale della Parte esportatrice di cui al paragrafo 8, lettera a), la Parte importatrice lo notifica alla Parte esportatrice entro 60 giorni a decorrere dal ricevimento della relazione scritta.
13. Su richiesta di una delle Parti, le Parti organizzano e concludono consultazioni entro 90 giorni dalla data della notifica di cui al paragrafo 12 per risolvere dette controversie. Il periodo di tempo per concludere le consultazioni può essere esteso caso per caso con il consenso scritto delle Parti. L'autorità doganale della Parte importatrice può effettuare la sua determinazione dell'origine dopo la conclusione di dette consultazioni. Le Parti possono inoltre cercare di risolvere tali controversie in seno al comitato misto di cooperazione doganale di cui all'articolo 34.
14. In tutti i casi, alla risoluzione delle controversie tra l'importatore e l'autorità doganale della Parte importatrice si applica il diritto della Parte importatrice.
15. Il presente protocollo non impedisce a un'autorità doganale di una Parte di emanare una determinazione dell'origine o una decisione anticipata in merito a qualsiasi questione all'esame del comitato misto di cooperazione doganale o del comitato per gli scambi di merci, istituito in applicazione dell'articolo 26.2, lettera a) (Comitati specializzati), o di intraprendere qualsiasi altra azione ritenga necessaria, in attesa della risoluzione della questione a norma del presente accordo.

Articolo 30

Riesame e ricorso

1. Ciascuna Parte concede sostanzialmente gli stessi diritti di riesame e ricorso avverso le determinazioni dell'origine e le decisioni anticipate emanate dalla propria autorità doganale che vengono riconosciuti agli importatori nel suo territorio, a qualsiasi persona che:
 - a) sia destinataria di una determinazione dell'origine in applicazione del presente protocollo; o
 - b) sia destinataria di una decisione anticipata a norma dell'articolo 33, paragrafo 1.
2. A norma degli articoli 27.3 (Procedimenti amministrativi) e 27.4 (Riesame e ricorso), ogni Parte provvede affinché i diritti di riesame e ricorso di cui al paragrafo 1 comprendano l'accesso ad almeno due livelli di ricorso o riesame di cui almeno un livello giudiziario o quasi giudiziario.

Articolo 31

Sanzioni

Ciascuna Parte mantiene in vigore misure che impongono sanzioni penali, civili o amministrative in caso di violazione delle proprie disposizioni legislative relative al presente protocollo.

Articolo 32

Riservatezza

1. Il presente protocollo non impone alle Parti di fornire o consentire l'accesso a informazioni commerciali o relative a una persona fisica identificata o identificabile la cui divulgazione ostacolerebbe l'applicazione della legge o contravverrebbe alla normativa della Parte in questione in materia di protezione delle informazioni commerciali, dei dati personali e della vita privata.

2. Ciascuna Parte rispetta, conformemente alla propria legislazione, la riservatezza delle informazioni raccolte a norma del presente protocollo e le protegge da divulgazioni che potrebbero pregiudicare la posizione competitiva della persona che fornisce le informazioni. Se la Parte che riceve od ottiene le informazioni è tenuta a divulgarle in base alla normativa nazionale, tale Parte lo notifica alla persona o alla Parte che ha fornito le informazioni in questione.
3. Ciascuna Parte provvede affinché le informazioni riservate raccolte a norma del presente protocollo non siano utilizzate per fini diversi da quelli dell'amministrazione e dell'applicazione della determinazione dell'origine e delle questioni doganali, se non con l'autorizzazione della persona o della Parte che ha fornito le informazioni riservate.
4. In deroga al paragrafo 3, una Parte può consentire che le informazioni raccolte a norma del presente protocollo siano utilizzate nell'ambito di procedimenti amministrativi, giudiziari o quasi giudiziari istituiti per mancata osservanza delle disposizioni legislative in materia doganale che danno attuazione al presente protocollo. In tal caso, ne dà previa notifica alla persona o alla Parte che ha fornito le informazioni.
5. Le Parti scambiano informazioni riguardanti le proprie normative in materia di protezione dei dati al fine di facilitare l'attuazione e l'applicazione del paragrafo 2.

Articolo 33

Decisioni anticipate relative all'origine

1. Ciascuna Parte, tramite la rispettiva autorità doganale, provvede alla tempestiva emanazione di decisioni anticipate scritte conformemente alla propria legislazione, prima dell'importazione di un prodotto nel proprio territorio, riguardanti la determinazione del carattere originario di un prodotto a norma del presente protocollo.
2. Ciascuna Parte adotta o mantiene procedure per l'emanazione di decisioni anticipate, compresa una descrizione dettagliata delle informazioni ragionevolmente necessarie per trattare una richiesta di decisione.

3. Ciascuna Parte dispone che la propria autorità doganale:
 - a) possa, in qualsiasi momento nel corso di una valutazione di una richiesta di decisione anticipata, richiedere informazioni supplementari alla persona che ha richiesto la decisione;
 - b) emani la decisione entro 120 giorni dalla data in cui ha ottenuto tutte le informazioni necessarie dalla persona che ha richiesto la decisione anticipata; e
 - c) fornisca, alla persona che richiede la decisione anticipata, una spiegazione circostanziata dei motivi della decisione.
4. Quando una richiesta di decisione anticipata riguarda una questione inerente a:
 - a) una verifica dell'origine;
 - b) un riesame dell'autorità doganale o un ricorso dinanzi all'autorità doganale; o
 - c) un riesame giudiziario o quasi giudiziario nel territorio dell'autorità doganale,

l'autorità doganale, conformemente alla propria normativa, può declinare la richiesta o differire l'emanazione della decisione.
5. Fatto salvo il paragrafo 7, ciascuna Parte applica una decisione anticipata alle importazioni nel proprio territorio del prodotto per cui era stata richiesta la decisione dalla data della sua emanazione o da una data successiva eventualmente specificata nella decisione.
6. Ciascuna Parte assicura, a qualsiasi persona richieda una decisione anticipata, lo stesso trattamento assicurato a qualsiasi altra persona nei confronti della quale abbia emanato una decisione anticipata, a condizione che i fatti e le circostanze siano identici sotto tutti gli aspetti rilevanti.
7. La Parte che emana una decisione anticipata può modificare o revocare una decisione anticipata:

- a) se la decisione è basata su un errore di fatto;
 - b) se vi è un cambiamento delle circostanze o dei dati di fatto su cui è basata la decisione;
 - c) per conformarsi a una modifica del capo 2 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci) o al presente protocollo; o
 - d) per conformarsi a una decisione giudiziaria o a una modifica della propria legislazione.
8. Ciascuna Parte dispone che una modifica o revoca di una decisione anticipata abbia effetto a decorrere dalla data in cui la modifica o revoca è stata disposta, o da una data successiva eventualmente specificata nella decisione, e non sia applicata alle importazioni di un prodotto precedenti tale data, a meno che la persona destinataria della decisione anticipata abbia agito in maniera non conforme ai suoi termini e alle sue condizioni.
9. In deroga al paragrafo 8, la Parte che emana la decisione anticipata può, conformemente alla propria legislazione, differire la data di efficacia di una modifica o revoca di non oltre sei mesi.
10. Fatto salvo il paragrafo 7, ciascuna Parte provvede affinché una decisione anticipata continui ad avere effetto e sia rispettata.

Articolo 34

Comitato

Il comitato misto di cooperazione doganale ("CMCD"), autorizzato ad agire in seno al comitato misto CETA come comitato specializzato a norma dell'articolo 26.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati), può riesaminare il presente protocollo e raccomandare modifiche delle sue disposizioni al comitato misto CETA. Il CMCD si adopera per decidere in merito a:

- a) l'amministrazione uniforme delle regole di origine, comprese la classificazione tariffaria e le questioni di valutazione inerenti al presente protocollo;

- b) le questioni di natura tecnica, interpretativa o amministrativa inerenti al presente protocollo; o
 - c) le priorità in relazione alle verifiche dell'origine e ad altre questioni derivanti dalle verifiche dell'origine.
-

TOLLERANZA PER I PRODOTTI TESSILI E DI ABBIGLIAMENTO

1. Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

per **fibre naturali** si intendono le fibre non filate diverse da quelle artificiali o sintetiche. Tale espressione comprende i cascami e, salvo diversa indicazione, le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. Le fibre naturali comprendono i crini della voce 05.11, la seta delle voci da 50.02 a 50.03, le fibre di lana, i peli fini o grossolani delle voci da 51.01 a 51.05, le fibre di cotone delle voci da 52.01 a 52.03 e altre fibre vegetali delle voci da 53.01 a 53.05;

per **pasta tessile, sostanze chimiche e materiali per la fabbricazione della carta** si intendono i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre o filati sintetici o artificiali oppure fibre o filati di carta; e

per **fibre sintetiche o artificiali in fiocco** si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 55.01 a 55.07.

2. Ai fini di maggiore chiarezza, i materiali non originari dei capitoli da 1 a 49 o da 64 a 97, compresi i materiali contenenti prodotti tessili, possono non essere tenuti in considerazione al fine di determinare se tutti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di un prodotto dei capitoli da 50 a 63 siano conformi alla regola di origine applicabile di cui all'allegato 5.
3. Fatto salvo il paragrafo 7, se i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di un prodotto dei capitoli da 50 a 63 non soddisfano le condizioni di cui all'allegato 5, il prodotto è comunque un prodotto originario purché:
 - a) il prodotto sia fabbricato impiegando due o più materiali tessili di base di cui alla tabella 1;

- b) il peso netto dei materiali tessili di base non originari di cui alla tabella 1 non superi il 10 % del peso netto del prodotto; e
 - c) il prodotto soddisfi tutti gli altri requisiti applicabili a norma del presente protocollo.
4. Fatto salvo il paragrafo 7, nel caso di un prodotto dei capitoli da 50 a 63 fabbricato impiegando uno o più materiali tessili di base di cui alla tabella 1 e filati non originari di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, il prodotto è comunque un prodotto originario purché:
- a) il peso dei filati non originari di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere non superi il 20 % del peso del prodotto; e
 - b) il prodotto soddisfi tutti gli altri requisiti applicabili a norma del presente protocollo.
5. Fatto salvo il paragrafo 7, nel caso di un prodotto dei capitoli da 50 a 63 fabbricato impiegando uno o più materiali tessili di base di cui alla tabella 1 e nastro non originario consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica, il prodotto è comunque un prodotto originario purché:
- a) il peso del nastro non originario consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica non superi il 30 % del peso del prodotto; e
 - b) il prodotto soddisfi tutti gli altri requisiti applicabili a norma del presente protocollo.
6. Fatto salvo il paragrafo 7, se i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di un prodotto dei capitoli da 61 a 63 non soddisfano le condizioni di cui all'allegato 5, il prodotto è comunque un prodotto originario purché:

- a) i materiali non originari siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
- b) il valore dei materiali non originari non superi l'8 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto; e
- c) il prodotto soddisfi tutti gli altri requisiti applicabili a norma del presente protocollo.

Il presente paragrafo non si applica ai materiali non originari impiegati nella fabbricazione di fodere o controfodere di un prodotto dei capitoli da 61 a 63.

- 7. La tolleranza di cui ai paragrafi da 2 a 6 non si applica ai materiali non originari impiegati nella fabbricazione di un prodotto se tali materiali sono soggetti a una regola di origine che comprende una percentuale per il loro valore o peso massimo.

Tabella 1 – Materiali tessili di base

1.	seta
2.	lana
3.	peli grossolani
4.	peli fini
5.	crini
6.	cotone
7.	carta e materiali per la fabbricazione della carta
8.	lino

9. canapa
10. iuta e altre fibre tessili liberiane
11. sisal e altre fibre tessili del genere Agave
12. cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali
13. filamenti sintetici
14. filamenti artificiali
15. filamenti conduttori elettrici
16. fibre sintetiche in fiocco di polipropilene
17. fibre sintetiche in fiocco di poliestere
18. fibre sintetiche in fiocco di poliammide
19. fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile
20. fibre sintetiche in fiocco di poliidrammide
21. fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene
22. fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene)
23. fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile)

24. altre fibre sintetiche in fiocco
25. fibre artificiali in fiocco di viscosa
26. altre fibre artificiali in fiocco
27. filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti
28. filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti
29. un materiale della voce 56.05 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica
30. qualsiasi altro materiale della voce 56.05

TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE

La dichiarazione di origine, il cui testo è riportato di seguito, deve essere compilata conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.

(Periodo: dal _____ al _____⁽¹⁾)

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...⁽²⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...⁽³⁾.

.....⁽⁴⁾
(Luogo e data)

.....⁽⁵⁾
(Firma e nome stampato dell'esportatore)

⁽¹⁾ Se la dichiarazione di origine è compilata per spedizioni multiple di prodotti originari identici ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, indicare il periodo di tempo di applicazione della dichiarazione di origine. Tale periodo di tempo non deve superare i 12 mesi. Tutte le importazioni del prodotto devono essere effettuate entro il periodo indicato. In caso l'informazione sul periodo non sia pertinente, il campo può essere lasciato in bianco.

⁽²⁾ Per gli esportatori dell'UE: se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato o registrato, deve essere indicato il numero di autorizzazione doganale o di registrazione dell'esportatore. Il numero di autorizzazione doganale è necessario soltanto se l'esportatore è un esportatore autorizzato. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato o registrato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco.
Per gli esportatori canadesi: deve essere indicato il numero d'impresa dell'esportatore assegnato dal governo del Canada. Se all'esportatore non è stato assegnato un numero d'impresa, il campo può essere lasciato in bianco.

⁽³⁾ Per "Canada/UE" si intendono i prodotti in possesso dei requisiti di prodotti originari in base alle regole di origine dell'accordo economico e commerciale globale Canada-Unione europea. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore deve indicare chiaramente la sigla "CM".

⁽⁴⁾ Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

⁽⁵⁾ L'articolo 19, paragrafo 3, prevede una deroga all'obbligo di firma dell'esportatore. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo di firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

Versione bulgara

(Период: от _____ до _____⁽¹⁾)

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ...⁽²⁾), декларира, че освен когато е отбелязано друго, тези продукти са с/със ... преференциален произход⁽³⁾.

Versione spagnola

(Período comprendido entre el _____ y el _____⁽¹⁾)

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera nº ...⁽²⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial.
...⁽³⁾.

Versione ceca

(Období: od _____ do _____⁽¹⁾)

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ...⁽²⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ...⁽³⁾..

Versione danese

(Periode: fra _____ til _____⁽¹⁾)

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...⁽²⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...⁽³⁾.

Versione tedesca

(Zeitraum: von _____ bis _____⁽¹⁾)

Der Ausführer (ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...⁽²⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...⁽³⁾ Ursprungswaren sind.

Versione estone

(Ajavahemik: alates _____ kuni _____⁽¹⁾)

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...⁽²⁾) deklareerib, et need tooted on ...⁽³⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

(Περίοδος: από _____ έως _____⁽¹⁾)

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ...⁽²⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησησικής καταγωγής ...⁽³⁾.

Versione inglese

(Period: from _____ to _____⁽¹⁾)

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No...⁽²⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...⁽³⁾ preferential origin.

Versione francese

(Période: du _____ au _____⁽¹⁾)

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...⁽²⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...⁽³⁾.

Versione croata

(Razdoblje: od _____ do _____⁽¹⁾)

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ...⁽²⁾) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ...⁽³⁾ preferencijalnog podrijetla.

Versione italiana

(Periodo: dal _____ al _____⁽¹⁾)

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...⁽²⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...⁽³⁾.

Versione lettone

(Laikposms: no _____ līdz _____⁽¹⁾)

Šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. ...⁽²⁾) norādīto produktu eksportētājs deklarē, ka šiem produktiem ir ...⁽³⁾ preferenciāla izcelsme, ja vien nav skaidri minēts citādi.

Versione lituana

(Laikotarpis: nuo _____ iki _____⁽¹⁾)

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ...⁽²⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...⁽³⁾ preferencinės kilmės prekės..

Versione ungherese

(Időszak: _____-tól _____-ig⁽¹⁾)

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...⁽²⁾) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ...⁽³⁾ származásúak.

Versione maltese

(Perjodu: minn _____ sa _____⁽¹⁾)

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...⁽²⁾) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ...⁽³⁾.

Versione neerlandese

(Periode: van _____ tot en met _____⁽¹⁾)

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...⁽²⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële oorsprong zijn uit ...⁽³⁾.

Versione polacca

(Okres: od _____ do _____⁽¹⁾)

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...⁽²⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ...⁽³⁾ preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

(Período: de _____ a _____⁽¹⁾)

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ...⁽²⁾), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...⁽³⁾.

Versione rumena

(Perioada: de la _____ până la _____⁽¹⁾)

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. ...⁽²⁾) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ...⁽³⁾.

Versione slovena

(Obdobje: od _____ do _____⁽¹⁾)

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ...⁽²⁾), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago ...⁽³⁾ preferencialno poreklo.

Versione slovaca

(Obdobie: od _____ do _____⁽¹⁾)

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo colného povolenia ...⁽²⁾) vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...⁽³⁾.

Versione finlandese

(_____ ja _____välinen aika⁽¹⁾)

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...⁽²⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita⁽³⁾.

Versione svedese

(Period: från _____ till _____⁽¹⁾)

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ...⁽²⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung i ...⁽³⁾.

**DICHIARAZIONE DEL FORNITORE PER I MATERIALI NON ORIGINARI
IMPIEGATI NELLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI NON ORIGINARI**

Dichiarazione:

Il sottoscritto, fornitore dei prodotti descritti nel documento allegato, dichiara che:

- a) i seguenti materiali non originari dell'Unione europea/del Canada⁽¹⁾ sono stati impiegati nell'Unione europea/in Canada per la fabbricazione dei seguenti prodotti non originari oggetto della fornitura;
- b) tutti gli altri materiali impiegati nell'Unione europea/in Canada per la fabbricazione di detti prodotti sono originari di tale territorio.

1	2	3	4	5	6
Descrizione dei prodotti non originari forniti	Classificazione tariffaria SA dei prodotti non originari forniti	Valore dei prodotti non originari forniti ⁽²⁾	Descrizione dei materiali non originari impiegati	Classificazione tariffaria SA dei materiali non originari impiegati	Valore dei materiali non originari impiegati ⁽²⁾
Totale:			Totale:		

Il sottoscritto si impegna a presentare ulteriori documenti giustificativi eventualmente richiesti.

.....
(Luogo e data)

.....
(Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società)

.....
(Firma)

- (¹) Cancellare la Parte non pertinente.
- (²) Per ciascun prodotto non originario fornito e materiale non originario impiegato, specificare il valore per unità dei prodotti e dei materiali descritti rispettivamente nelle colonne 3 e 6.

QUESTIONI APPLICABILI A CEUTA E MELILLA

1. Ai fini del presente protocollo, nel caso dell'Unione europea il termine "Parte" non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari del Canada importati a Ceuta e Melilla sono soggetti sotto ogni aspetto allo stesso regime doganale, compreso il trattamento tariffario preferenziale, applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea, a norma del *protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee*. Il Canada applica alle importazioni di prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale, compreso il trattamento tariffario preferenziale, applicato ai prodotti importati dall'Unione europea e originari dell'Unione europea.
3. Per determinare l'origine dei prodotti esportati dal Canada a Ceuta e Melilla si applicano le regole di origine applicabili al Canada in conformità del presente protocollo. Per determinare l'origine dei prodotti esportati da Ceuta e Melilla in Canada si applicano le regole di origine applicabili all'Unione europea in conformità del presente protocollo.
4. Le disposizioni del presente protocollo relative al rilascio, all'uso e alla verifica a posteriori dell'origine si applicano ai prodotti esportati dal Canada a Ceuta e Melilla e ai prodotti esportati da Ceuta e Melilla in Canada.
5. Le disposizioni sul cumulo dell'origine del presente protocollo si applicano all'importazione e all'esportazione di prodotti tra l'Unione europea, il Canada e Ceuta e Melilla.
6. Per le finalità indicate nei paragrafi 2, 3, 4 e 5, Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
7. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente allegato a Ceuta e Melilla.

REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO

Note introduttive all'allegato 5

1. Il presente allegato definisce le condizioni necessarie affinché un prodotto sia considerato originario ai sensi dell'articolo 5 (Fabbricazione sufficiente).
2. Si applicano le seguenti definizioni:

per **capitolo** si intende un capitolo del sistema armonizzato;

per **voce** si intende un numero a quattro cifre, o le prime quattro cifre di un numero, utilizzato nel sistema armonizzato;

per **sezione** si intende una sezione del sistema armonizzato;

per **sottovoce** si intende un numero a sei cifre, o le prime sei cifre di un numero, utilizzato nel sistema armonizzato; e

per **disposizione tariffaria** si intende un capitolo, una voce o una sottovoce del sistema armonizzato.
3. La regola di origine specifica per prodotto o l'insieme delle regole di origine applicabili a un prodotto classificato in una particolare voce o sottovoce o in un particolare gruppo di voci o sottovoci sono specificati immediatamente accanto alla voce, alla sottovoce o al gruppo di voci o sottovoci corrispondente.
4. Salvo diversa indicazione, un requisito di modifica della classificazione tariffaria o qualsiasi altra condizione specificata in una regola di origine specifica per prodotto si applica soltanto ai materiali non originari.
5. Le note alle sezioni, ai capitoli, alle voci o alle sottovoci, se del caso, sono reperibili all'inizio di ogni sezione, capitolo, voce o sottovoce. Tali note devono essere lette unitamente alle regole di origine specifiche per prodotto della sezione, del capitolo, della voce o della sottovoce corrispondente e possono imporre ulteriori condizioni o fornire un'alternativa alle regole di origine specifiche per prodotto.

6. Salvo diversa indicazione, il riferimento al peso in una regola di origine specifica per prodotto indica il peso netto, ossia il peso di un materiale o di un prodotto escluso il peso dei relativi imballaggi, come indicato nelle definizioni di "peso netto del materiale non originario" e "peso netto del prodotto" di cui all'articolo 1 (Definizioni) del presente protocollo.
7. Un riferimento allo zucchero non originario in una regola di origine specifica per prodotto si intende fatto al materiale non originario di cui all'articolo 16 (Zucchero) del presente protocollo.
8. Se una regola di origine specifica per prodotto richiede:
 - a) un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, voce o sottovoce, o un passaggio a un prodotto x^2 a partire da qualunque altro capitolo, voce o sottovoce, può essere impiegato nella fabbricazione del prodotto solo il materiale non originario classificato in un capitolo, in una voce o in una sottovoce diversi da quelli del prodotto;
 - b) un passaggio a partire dalla stessa voce o sottovoce, o a partire da una qualunque di queste voci o sottovoci, può essere impiegato nella fabbricazione del prodotto il materiale non originario classificato nella voce o sottovoce, nonché il materiale non originario classificato in un capitolo, in una voce o in una sottovoce diversi da quelli del prodotto;
 - c) un passaggio a partire da qualunque voce o sottovoce al di fuori di un gruppo, può essere impiegato nella fabbricazione del prodotto solo il materiale non originario classificato al di fuori del gruppo di voci o sottovoci;
 - d) che il prodotto sia interamente ottenuto, il prodotto deve essere interamente ottenuto ai sensi dell'articolo 4 (Prodotti interamente ottenuti). Se una spedizione consiste di un certo numero di prodotti identici classificati nella tariffa doganale x , ogni prodotto è considerato separatamente;
 - e) che nella fabbricazione tutto il materiale della tariffa doganale x impiegato sia interamente ottenuto, tutto il materiale della tariffa doganale x impiegato nella fabbricazione del prodotto deve essere interamente ottenuto ai sensi dell'articolo 4 (Prodotti interamente ottenuti);

² In queste note, per prodotto x o tariffa doganale x si intendono un prodotto o una tariffa doganale specifici, e per x % si intende una percentuale specifica.

- f) un passaggio a partire dalla tariffa doganale x , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, voce o sottovoce, il valore di qualunque materiale non originario oggetto della modifica della classificazione tariffaria specificata nella frase introdotta dai termini "anche unito" non è considerato nel calcolo del valore dei materiali non originari. Se due o più regole di origine specifiche per prodotto sono applicabili a una voce, a una sottovoce o a un gruppo di voci o sottovoci, la modifica della classificazione tariffaria specificata in detta frase riflette la modifica specificata nella prima regola di origine;
- g) che il valore dei materiali non originari della tariffa doganale x non superi l' x % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto, nel calcolo del valore dei materiali non originari si considera solo il valore del materiale non originario specificato in detta regola di origine. La percentuale relativa al valore massimo dei materiali non originari di cui a detta regola di origine non può essere superata utilizzando l'articolo 6 (Tolleranza);
- h) che il valore dei materiali non originari classificati nella stessa tariffa doganale del prodotto finale non superi l' x % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto, può essere impiegato nella fabbricazione del prodotto materiale non originario classificato in una tariffa doganale diversa da quella del prodotto. Solo il valore dei materiali non originari classificati nella stessa tariffa doganale del prodotto finale è preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari. La percentuale relativa al valore massimo dei materiali non originari di cui a detta regola di origine non può essere superata utilizzando l'articolo 6 (Tolleranza);
- i) che il valore di tutti i materiali non originari non superi l' x % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto, nel calcolo del valore dei materiali non originari si considera il valore di tutti i materiali non originari. La percentuale relativa al valore massimo dei materiali non originari di cui a detta regola di origine non può essere superata utilizzando l'articolo 6 (Tolleranza); e

- j) che il peso netto del materiale non originario della tariffa doganale x impiegato nella fabbricazione non superi l' x % del peso netto del prodotto, i materiali non originari specificati possono essere impiegati nella fabbricazione del prodotto a condizione che non superino la percentuale specificata del peso netto del prodotto conformemente alla definizione di "peso netto del prodotto" di cui all'articolo 1. La percentuale relativa al peso massimo del materiale non originario di cui a detta regola di origine non può essere superata utilizzando l'articolo 6 (Tolleranza).
9. La regola di origine specifica per prodotto rappresenta la quantità minima di fabbricazione del materiale non originario necessaria perché il prodotto risultante possa essere considerato originario. Anche una quantità di fabbricazione superiore rispetto a quella richiesta dalla regola di origine specifica per prodotto conferisce il carattere originario al prodotto.
10. Se una regola di origine specifica per prodotto stabilisce che un determinato materiale non originario non può essere impiegato, o che il valore o il peso di un determinato materiale non originario non può superare una determinata soglia, dette condizioni non si applicano al materiale non originario classificato altrove nel sistema armonizzato.
11. In conformità dell'articolo 5 (Fabbricazione sufficiente), quando un materiale acquisisce il carattere originario nel territorio di una Parte e detto materiale è ulteriormente impiegato nella fabbricazione di un prodotto di cui viene determinata l'origine, non si terrà in alcuna considerazione il materiale non originario impiegato nella fabbricazione di detto materiale. Ciò si applica anche se il materiale ha acquisito il carattere originario all'interno dello stesso stabilimento in cui è fabbricato il prodotto.
12. Le regole di origine specifiche per prodotto di cui al presente allegato si applicano anche ai prodotti usati.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
Sezione I	Animali vivi e prodotti del regno animale
Capitolo 1	Animali vivi
01.01-01.06	Tutti gli animali del capitolo 1 sono interamente ottenuti.
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili
02.01-02.10	Fabbricazione in cui tutto il materiale dei capitoli 1 o 2 impiegato è interamente ottenuto.
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici
	Nota: <i>I prodotti dell'acquacoltura del capitolo 3 saranno considerati originari di una Parte solo se sono allevati nel territorio di detta Parte a partire da materiale da riproduzione non originario od originario quale uova, avannotti, novellame e larve.</i>
03.01-03.08	Fabbricazione in cui tutto il materiale del capitolo 3 impiegato è interamente ottenuto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
Capitolo 4 04.01 0402.10 0402.21-0402.99	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, escluse le preparazioni a base di latte della sottovoce 1901.90 contenenti, in peso secco, più del 10 % di solidi del latte, purché tutto il materiale del capitolo 4 impiegato sia interamente ottenuto. Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, escluse le preparazioni a base di latte della sottovoce 1901.90 contenenti, in peso secco, più del 10 % di solidi del latte, purché: a) tutto il materiale del capitolo 4 impiegato sia interamente ottenuto; e b) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto. Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, escluse le preparazioni a base di latte della sottovoce 1901.90 contenenti, in peso secco, più del 10 % di solidi del latte, purché: a) tutto il materiale del capitolo 4 impiegato sia interamente ottenuto; e b) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
Sezione II	Prodotti del regno vegetale <i>Nota:</i> <i>I prodotti agricoli e orticoli coltivati nel territorio di una Parte sono considerati originari del territorio di detta Parte anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un paese terzo.</i>
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
06.01-06.04	Fabbricazione in cui tutto il materiale del capitolo 6 impiegato è interamente ottenuto.
Capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci
07.01-07.09	Fabbricazione in cui tutto il materiale del capitolo 7 impiegato è interamente ottenuto.
0710.10-0710.80	Fabbricazione in cui tutto il materiale del capitolo 7 impiegato è interamente ottenuto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
0710.90	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché: a) il peso netto di asparagi, broccoli, carciofi, carote, cavolfiori, cavoli, cetrioli, cetriolini, cipolle, fagioli, funghi, granturco dolce, patate, peperoni, piselli, pomodori e zucchine non originari del capitolo 7 impiegati nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e b) il peso netto degli ortaggi e dei legumi non originari del capitolo 7 impiegati nella fabbricazione non superi il 50 % del peso netto del prodotto.
07.11	Fabbricazione in cui tutto il materiale del capitolo 7 impiegato è interamente ottenuto.
0712.20-0712.39	Fabbricazione in cui tutto il materiale del capitolo 7 impiegato è interamente ottenuto.
0712.90	Un passaggio a miscele di ortaggi o legumi secchi a partire da singoli ortaggi o legumi secchi di questa o di qualunque altra sottovoce, purché: a) il peso netto di carciofi, carote, cavoli, cetrioli, cetriolini, funghi, granturco dolce, navoni, patate, peperoni, pomodori e zucchine non originari del capitolo 7 impiegati nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
07.13-07.14	b) il peso netto degli ortaggi e dei legumi non originari del capitolo 7 impiegati nella fabbricazione non superi il 50 % del peso netto del prodotto; o per qualunque altro prodotto della sottovoce 0712.90, tutto il materiale del capitolo 7 impiegato nella fabbricazione sia interamente ottenuto. Fabbricazione in cui tutto il materiale del capitolo 7 impiegato è interamente ottenuto.
Capitolo 8 08.01-08.10 08.11 08.12 0813.10-0813.40	Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni Fabbricazione in cui tutto il materiale del capitolo 8 impiegato è interamente ottenuto. Fabbricazione in cui: a) tutto il materiale del capitolo 8 impiegato è interamente ottenuto; e b) il peso netto dello zucchero non originario impiegato non supera il 40 % del peso netto del prodotto. Fabbricazione in cui tutto il materiale del capitolo 8 impiegato è interamente ottenuto. Fabbricazione in cui tutto il materiale del capitolo 8 impiegato è interamente ottenuto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
0813.50	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché: a) il peso netto di agrumi, albicocche, banane, castagne, ciliegie, fichi, mandorle, mele, nocciole, noci comuni, pere, pesche, pesche noci, prugne e uve non originari del capitolo 8 impiegati nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; b) il peso netto di frutta e frutta a guscio non originaria diversa da agrumi, albicocche, banane, carambole, castagne, ciliegie, fichi, frutta del jack, frutta di acagiù, frutti della passione, guaiave, litchi, mandorle, manghi, mangostani, mele, nocciole, noci comuni, noci del Brasile, noci di acagiù, noci di cocco, noci macadamia, papaie, pere, pesche, pesche noci, pistacchi, pitahaya, prugne, tamarindi e uve del capitolo 8 impiegata nella fabbricazione non superi il 50 % del peso netto del prodotto; e c) il peso netto della frutta e della frutta a guscio non originaria del capitolo 8 impiegata nella fabbricazione non superi l'80% del peso netto del prodotto.
08.14	Fabbricazione in cui tutto il materiale del capitolo 8 impiegato è interamente ottenuto.
Capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie
0901.11-0901.90	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
0902.10-0910.99	Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
Capitolo 10 10.01-10.08	Cereali Tutti i cereali del capitolo 10 sono interamente ottenuti.
Capitolo 11 11.01-11.09	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento Fabbricazione in cui tutto il materiale della voce 07.01, della sottovoce 0710.10, dei capitoli 10 o 11, o delle voci 23.02 o 23.03 impiegato è interamente ottenuto.
Capitolo 12 12.01-12.07 12.08 12.09-12.14	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi Un passaggio a partire da qualunque altra voce. Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo. Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 13 1301.20-1301.90	Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
1302.11-1302.39	Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
Capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove
1401.10-1404.90	Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.
Sezione III	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale
Capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale
15.01-15.04	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
15.05	Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.
15.06	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
15.07-15.08	Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo.
15.09-15.10	Fabbricazione in cui tutti gli oli d'oliva delle voci 15.09 o 15.10 impiegati sono interamente ottenuti.
15.11-15.15	Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo.
1516.10	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
1516.20	Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo.
15.17	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, escluse le voci da 15.07 a 15.15, la sottovoce 1516.20 e la voce 15.18.
	Nota: <i>Ai fini della regola di origine per la voce 15.18 riguardante il contenuto di impurità insolubili, detto contenuto va misurato utilizzando il metodo Ca 3a-46 dell'American Oil Chemists' Society.</i>

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
15.18	Un passaggio a singoli grassi e oli vegetali o loro frazioni a partire da qualunque altro capitolo; o un passaggio a miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni contenenti lo 0,15 % o meno del peso netto di impurità insolubili a partire da questa o da qualunque altra voce, purché la fabbricazione riduca il contenuto di impurità insolubili; o un passaggio a qualunque altro prodotto della voce 15.18 a partire da qualunque altra voce.
15.20	Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce.
15.21-15.22	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Sezione IV	Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e sucedanei del tabacco lavorati
Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
16.01-16.02	Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, escluso il capitolo 2.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
16.03	Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, esclusi i capitoli 2 e 3.
16.04-16.05	Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, escluso il capitolo 3.
Capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri
17.01	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
17.02	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, escluse le sottovoci 1701.91 e 1701.99, purché il peso netto del materiale non originario delle voci da 11.01 a 11.08, delle sottovoci 1701.11 o 1701.12 o della voce 17.03 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
17.03	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
17.04	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché: a) i) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto; o

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
	ii) il valore dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 30 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto; e b) il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
Capitolo 18 18.01-18.02 1803.10-1803.20 18.04-18.05 18.06	Cacao e sue preparazioni Un passaggio a partire da qualunque altra voce. Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce. Un passaggio a partire da qualunque altra voce. Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché: a) i) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto; o ii) il valore dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 30 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto; e

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
1902.11-1902.19	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché: a) il peso netto del materiale non originario della voce 10.06 o delle voci da 11.01 a 11.08 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; b) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e c) il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
1902.20	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché: a) il peso netto del materiale non originario dei capitoli 2, 3 o 16 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; b) il peso netto del materiale non originario della voce 10.06 o delle voci da 11.01 a 11.08 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; c) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e d) il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
1902.30-1902.40	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché: a) il peso netto del materiale non originario della voce 10.06 o delle voci da 11.01 a 11.08 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; b) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e c) il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
19.03	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché: a) il peso netto del materiale non originario della voce 10.06 o delle voci da 11.01 a 11.08 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e b) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
1904.10-1904.20	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché: a) il peso netto del materiale non originario della voce 10.06 o delle voci da 11.01 a 11.08 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto;

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
1904.30	b) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 30 % del peso netto del prodotto; c) il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e d) il peso netto dello zucchero non originario e del materiale non originario del capitolo 4 impiegati nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto. Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché: a) il peso netto del materiale non originario della voce 10.06 o delle voci da 11.01 a 11.08 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e b) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
1904.90	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché: a) il peso netto del materiale non originario della voce 10.06 o delle voci da 11.01 a 11.08 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; b) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 30 % del peso netto del prodotto;

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
19.05	c) il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e d) il peso netto dello zucchero non originario e del materiale non originario del capitolo 4 impiegati nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto. Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché: a) il peso netto del materiale non originario della voce 10.06 o delle voci da 11.01 a 11.08 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; b) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto; c) il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e d) il peso netto dello zucchero non originario e del materiale non originario del capitolo 4 impiegati nella fabbricazione non superi il 50 % del peso netto del prodotto.
Capitolo 20 20.01	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
20.02-20.03	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, in cui tutto il materiale del capitolo 7 impiegato è interamente ottenuto.
20.04-20.05	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
20.06	Un passaggio a preparazioni a base di bacche di Saskatoon, ciliegie, fragole, lamponi, mirtilli, mirtilli rossi o more-lamponi a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 60 % del peso netto del prodotto; o un passaggio a qualunque altro prodotto della voce 20.06 a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
2007.10-2007.91	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
2007.99	Un passaggio a confetture, gelatine, paste da spalmare o creme di frutta a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 60 % del peso netto del prodotto; o un passaggio a qualunque altro prodotto della sottovoce 2007.99 a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
	Nota: <i>Ai fini delle regole di origine per preparazioni a base di bacche di Saskatoon, ciliegie, fragole, lamponi, mirtilli, mirtilli rossi o more-lamponi della voce 20.08, il peso netto del prodotto può essere il peso netto di tutto il materiale impiegato nella fabbricazione del prodotto escluso il peso netto dell'acqua della voce 22.01 aggiunta durante la fabbricazione del prodotto. Il peso netto di qualunque frutta impiegata nella fabbricazione può essere il peso netto della frutta anche congelata o tagliata ma non altrimenti lavorata.</i>
2008.11-2008.19	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto.
2008.20-2008.50	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
2008.60	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 60 % del peso netto del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
2008.70	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
2008.80	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 60 % del peso netto del prodotto.
2008.91	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
2008.93	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 60 % del peso netto del prodotto.
2008.97	Un passaggio a miscugli contenenti bacche di Saskatoon, ciliegie, fragole, lamponi, mirtilli, mirtilli rossi o more-lamponi a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 60 % del peso netto del prodotto; o un passaggio a qualunque altro prodotto della sottovoce 2008.97 a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
2008.99	Un passaggio a preparazioni a base di bacche di Saskatoon, lamponi, mirtilli o more-lamponi a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 60 % del peso netto del prodotto; o un passaggio a qualunque altro prodotto della sottovoce 2008.99 a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
2009.11-2009.79	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
2009.81	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto.
2009.89	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
2009.90	Un passaggio a miscugli contenenti succo di bacche di sambuco, succo di bacche di Saskatoon, succo di mirtilli, succo di mirtilli rossi o succo di more-lamponi a partire da qualunque altra sottovoce, esclusi il succo di bacche di sambuco, il succo di bacche di Saskatoon, il succo di mirtilli, il succo di mirtilli rossi e il succo di more-lamponi non originari della voce 20.09, purché: a) il peso netto del succo "single strength" non originario della voce 20.09 impiegato nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto; e b) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; o un passaggio a qualunque altro prodotto della sottovoce 2009.90 a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse
2101.11-2101.30	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché: a) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e b) il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
2102.10-2102.30	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
2103.10	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché: a) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e b) il peso netto del materiale non originario delle voci da 04.07 a 04.10 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
2103.20	Un passaggio a salsa "ketchup" o "barbecue" a partire da qualunque altra sottovoce, purché: a) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto; b) il peso netto del materiale non originario delle voci 04.07, 04.08 o 04.10 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e c) il peso netto dello zucchero non originario e del materiale non originario delle voci 04.07, 04.08 o 04.10 impiegati nella fabbricazione non superi il 50 % del peso netto del prodotto; o un passaggio a qualunque altro prodotto della sottovoce 2103.20 a partire da qualunque altra sottovoce, purché: a) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e b) il peso netto del materiale non originario delle voci da 04.07 a 04.10 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
2103.30	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché: a) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e b) il peso netto del materiale non originario delle voci da 04.07 a 04.10 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto. Nota: <i>Ai fini della regola di origine per la sottovoce 2103.90, i condimenti composti sono preparazioni alimentari che possono essere aggiunte a un alimento per aromatizzarlo o esaltarne il sapore durante la fabbricazione o la preparazione dell'alimento prima di servirlo o dopo averlo servito.</i>
2103.90	Un passaggio a salsa "barbecue", salse a base di frutta o condimenti composti a partire da qualunque altra sottovoce, purché: a) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto; b) il peso netto del materiale non originario delle voci 04.07, 04.08 o 04.10 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e il peso netto dello zucchero non originario e del materiale non originario delle voci 04.07, 04.08 o 04.10 impiegati nella fabbricazione non superi il 50 % del peso netto del prodotto; o

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
2104.10-2105.00	un passaggio a qualunque altro prodotto della sottovoce 2103.90 a partire da qualunque altra sottovoce, purché: a) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e b) il peso netto del materiale non originario delle voci da 04.07 a 04.10 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto. Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché: a) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e b) il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
21.06	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché: a) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto; e b) il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
Capitolo 22 22.01 2202.10 2202.90	Bevande, liquidi alcolici ed aceti Un passaggio a partire da qualunque altra voce. Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché: a) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e b) il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto. Un passaggio a bevande contenenti latte a partire da qualunque altra voce, escluse le voci da 04.01 a 04.06 o le preparazioni a base di latte della sottovoce 1901.90 contenenti, in peso secco, più del 10 % di solidi del latte, purché: a) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e b) il peso netto del materiale non originario delle voci da 04.07 a 04.10 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; o

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
22.03 22.04 22.05-22.06 22.07-22.09	un passaggio a qualunque altro prodotto della sottovoce 2202.90 a partire da qualunque altra voce, purché: a) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e b) il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto. Un passaggio a partire da qualunque altra voce. Un passaggio a partire da qualunque altra voce, escluse le sottovoci 0806.10, 2009.61 o 2009.69 e le voci 22.07 o 22.08. Un passaggio a partire da qualunque altra voce. Un passaggio a partire da qualunque altra voce al di fuori di questo gruppo, esclusa la voce 22.04.
Capitolo 23 23.01	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
23.02	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto del materiale non originario del capitolo 10 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
2303.10	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto del materiale non originario del capitolo 10 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
2303.20-2303.30	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
23.04-23.08	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
23.09	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusi i capitoli 2 e 3, purché: a) il peso netto del materiale non originario dei capitoli 10 o 11 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; b) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e c) il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
Capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati <i>Nota:</i> <i>I prodotti agricoli e orticoli coltivati nel territorio di una Parte sono considerati originari del territorio di detta Parte anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un paese terzo.</i> 24.01 Fabbricazione in cui tutto il materiale della voce 24.01 impiegato è interamente ottenuto. 2402.10 Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto del materiale non originario del capitolo 24 impiegato nella fabbricazione non superi il 30 % del peso netto di tutto il materiale del capitolo 24 impiegato nella fabbricazione del prodotto. 2402.20 Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la sottovoce 2403.10, purché il peso netto del materiale della voce 24.01 interamente ottenuto sia almeno il 10 % del peso netto di tutto il materiale del capitolo 24 impiegato nella fabbricazione del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
2402.90	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto del materiale non originario del capitolo 24 impiegato nella fabbricazione non superi il 30 % del peso netto di tutto il materiale del capitolo 24 impiegato nella fabbricazione del prodotto.
24.03	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto del materiale non originario del capitolo 24 impiegato nella fabbricazione non superi il 30 % del peso netto di tutto il materiale del capitolo 24 impiegato nella fabbricazione del prodotto.
Sezione V	Prodotti minerali
Capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi
25.01-25.03	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
2504.10-2504.90	Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.
25.05-25.14	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
2515.11-2516.90	Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
25.17	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
2518.10-2520.20	Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.
25.21-25.23	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
2524.10-2525.30	Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.
25.26-25.29	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
2530.10-2530.90	Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri
26.01-26.21	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
27.01-27.09	Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre voci.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
27.10	Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce, escluso il biodiesel della sottovoce 3824.90 o della voce 38.26.
27.11-27.16	Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre voci.
Sezione VI	Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse
Capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi Nota 1: <i>Un prodotto di questo capitolo è un prodotto originario se è il risultato di:</i> <i>a) una modifica della classificazione tariffaria applicabile specificata nelle regole di origine di questo capitolo;</i> <i>b) una reazione chimica quale descritta nella seguente nota 2; o</i> <i>c) una depurazione quale descritta nella seguente nota 3.</i> Nota 2: Reazione chimica e modifica del numero CAS <i>Un prodotto di questo capitolo è considerato originario se è il risultato di una reazione chimica e detta reazione chimica determina una variazione del numero CAS (Chemical Abstract Service).</i>

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
	<i>Ai fini di questo capitolo, per reazione chimica si intende un processo, compreso un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola.</i> <i>Non sono considerate reazioni chimiche ai fini della determinazione del carattere originario di un prodotto:</i> <i>a) la dissoluzione in acqua o in altro solvente;</i> <i>b) l'eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; o</i> <i>c) l'aggiunta o l'eliminazione di acqua di cristallizzazione.</i> Nota 3: Depurazione <i>Un prodotto di questo capitolo che è sottoposto a depurazione è considerato originario purché la depurazione abbia luogo nel territorio di una o entrambe le Parti e provochi l'eliminazione di almeno l'80 % delle impurità.</i> Nota 4: Divieto di separazione <i>Un prodotto che è oggetto di una modifica della classificazione tariffaria applicabile nel territorio di una o entrambe le Parti come risultato della separazione di uno o più materiali da un miscuglio artificiale non è considerato originario a meno che il materiale isolato non abbia subito una reazione chimica nel territorio di una o entrambe le Parti.</i>

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
2801.10-2853.00	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste sottovoci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa sottovoce del prodotto finale non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 29	Prodotti chimici organici Nota 1: <i>Un prodotto di questo capitolo è un prodotto originario se è il risultato di:</i> a) <i>una modifica della classificazione tariffaria applicabile specificata nelle regole di origine di questo capitolo;</i> b) <i>una reazione chimica quale descritta nella seguente nota 2; o</i> c) <i>una depurazione quale descritta nella seguente nota 3.</i> Nota 2: Reazione chimica e modifica del numero CAS <i>Un prodotto di questo capitolo è considerato originario se è il risultato di una reazione chimica e detta reazione chimica determina una variazione del numero CAS (Chemical Abstract Service).</i>

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
	<i>Ai fini di questo capitolo, per "reazione chimica" si intende un processo, compreso un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola.</i> <i>Non sono considerate reazioni chimiche ai fini della determinazione del carattere originario di un prodotto:</i> <i>a) la dissoluzione in acqua o in altro solvente;</i> <i>b) l'eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; o</i> <i>c) l'aggiunta o l'eliminazione di acqua di cristallizzazione.</i> Nota 3: Depurazione <i>Un prodotto di questo capitolo che è sottoposto a depurazione è considerato originario purché la depurazione abbia luogo nel territorio di una o entrambe le Parti e provochi l'eliminazione di almeno l'80 % delle impurità.</i> Nota 4: Divieto di separazione <i>Un prodotto che è oggetto di una modifica della classificazione tariffaria applicabile nel territorio di una o entrambe le Parti come risultato della separazione di uno o più materiali da un miscuglio artificiale non è considerato originario a meno che il materiale isolato non abbia subito una reazione chimica nel territorio di una o entrambe le Parti.</i>

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
2901.10-2942.00	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste sottovoci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa sottovoce del prodotto finale non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 30	Prodotti farmaceutici
3001.20-3005.90	Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.
3006.10-3006.60	Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.
3006.70-3006.92	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
Capitolo 31	Concimi
31.01	Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
31.02 3103.10-3104.90 31.05	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci. Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 32 3201.10-3210.00	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
32.11-32.12	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
3213.10	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
3213.90	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
32.14-32.15	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
Capitolo 33 3301.12-3301.90 3302.10 3302.90 33.03	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta, preparati e preparazioni cosmetiche Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste sottovoci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa sottovoce del prodotto finale non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso del materiale non originario delle voci 17.01 o 17.02 non superi il 20 % del peso netto del prodotto. Un passaggio a partire da qualunque altra voce. Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
3402.11-3402.19	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste sottovoci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa sottovoce del prodotto finale non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
3402.20	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, esclusa la sottovoce 3402.90.
3402.90	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce; o un passaggio a partire da questa sottovoce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché il valore dei materiali non originari di questa sottovoce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
3403.11-3405.90	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
34.06	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
34.07	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché: a) almeno uno dei componenti dell'assortimento sia originario; e b) il valore dei componenti non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi
35.01-35.02	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusi i capitoli da 2 a 4; o un passaggio a partire dai capitoli da 2 a 4, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari dei capitoli da 2 a 4 non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
35.03	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusi il capitolo 2 tranne le pelli di suini e il capitolo 3 tranne le pelli di pesci; o un passaggio a partire dal capitolo 2 tranne le pelli di suini o dal capitolo 3 tranne le pelli di pesci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, dalle pelli di suini del capitolo 2 o dalle pelli di pesci del capitolo 3, purché il valore dei materiali non originari del capitolo 2 diversi dalle pelli di suini o del capitolo 3 diversi dalle pelli di pesci non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
35.04	Un passaggio a sostanze proteiche a base di proteine del latte a partire da qualunque altra voce, esclusi il capitolo 4 o le preparazioni a base di latte della sottovoce 1901.90 contenenti, in peso secco, più del 10 % di solidi del latte; un passaggio a qualunque altro prodotto della voce 35.04 a partire da qualunque altra voce, escluso il materiale non originario dei capitoli da 2 a 4 o della voce 11.08; o un passaggio a qualunque altro prodotto della voce 35.04 a partire dai capitoli da 2 a 4 o dalla voce 11.08, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari dei capitoli da 2 a 4 o della voce 11.08 non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
35.05 35.06-35.07	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 11.08; o un passaggio a partire dalla voce 11.08, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della voce 11.08 non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 36 36.01-36.06	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
Capitolo 37 37.01 37.02 37.03-37.06 3707.10-3707.90	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 37.01. Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
Capitolo 38 38.01-38.02 38.03 38.04 3805.10 3805.90 3806.10-3806.90	Prodotti vari delle industrie chimiche Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce. Un passaggio a partire da qualunque altra voce. Un passaggio a cellulosa al solfato depurata a partire da qualunque altra sottovoce, o da essenza di cellulosa al solfato greggia come risultato di depurazione per distillazione; o un passaggio a qualunque altro prodotto della sottovoce 3805.10 a partire da qualunque altra sottovoce. Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce. Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
38.07	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
3808.50-3808.99	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
3809.10	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, escluse le voci 10.06 e da 11.01 a 11.08; o un passaggio a partire dalle voci 10.06 o da 11.01 a 11.08, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso dei materiali non originari delle voci 10.06 o da 11.01 a 11.08 impiegati nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
3809.91-3809.93	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
38.10	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
3811.11-3811.90	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
38.12	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
38.13-38.14	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
3815.11-3815.90	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
38.16-38.19	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
38.20	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, escluse le sottovoci 2905.31 e 2905.49; o un passaggio a partire dalle sottovoci 2905.31 o 2905.49, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari delle sottovoci 2905.31 o 2905.49 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
38.21-38.22	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
3823.11-3823.70	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
3824.10-3824.50	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
3824.60	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, escluse le voci da 11.01 a 11.08, 17.01, 17.02 e la sottovoce 2905.44; o un passaggio a partire dalle voci da 11.01 a 11.08, 17.01, 17.02 o dalla sottovoce 2905.44, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché il peso del materiale non originario delle voci da 11.01 a 11.08, 17.01, 17.02 o della sottovoce 2905.44 non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
3824.71-3824.83	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
3824.90	Un passaggio a biodiesel a partire da qualunque altra voce, purché il biodiesel sia transesterificato nel territorio di una Parte; un passaggio a prodotti contenenti etanolo a partire da qualunque altra voce, escluso l'etanolo della voce 22.07 o della sottovoce 2208.90; o un passaggio a qualunque altro prodotto della sottovoce 3824.90 a partire da qualunque altra voce.
38.25	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
38.26	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il biodiesel sia transesterificato nel territorio di una Parte.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
Sezione VII	Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma
Capitolo 39	Materie plastiche e lavori di tali materie
39.01-39.15	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto del materiale non originario classificato nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del peso netto del prodotto.
39.16-39.26	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 40	Gomma e lavori di gomma
40.01-40.11	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
4012.11-4012.19	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
4012.20-4012.90	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
40.13-40.16	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
40.17	Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce.
Sezione VIII	Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella
Capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio
41.01-41.03	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
4104.11-4104.19	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
4104.41-4104.49	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
4105.10	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
4105.30	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
4106.21	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
4106.22	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
4106.31	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
4106.32	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
4106.40	Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra sottovoce.
4106.91	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
4106.92	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
41.07-41.13	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, escluse le sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 e 4106.92; o un passaggio a partire dalle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 o 4106.92, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché i materiali delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 o 4106.92 subiscano una riconciliazione nel territorio di una Parte.
41.14-41.15	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella
42.01-42.06	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
43.01	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
4302.11-4302.30	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
43.03-43.04	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Sezione IX	Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio
Capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno
44.01-44.21	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
Capitolo 45 45.01-45.04	Sughero e lavori di sughero Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 46 46.01-46.02	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Sezione X	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti); carta e sue applicazioni
Capitolo 47 47.01-47.07	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 48 48.01-48.09	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
4810.13-4811.90	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
48.12-48.23	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani
49.01-49.11	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Sezione XI	Materie tessili e loro manufatti
Capitolo 50	Seta
50.01-50.02	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
50.03	Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce.
50.04-50.06	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o torsione.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
50.07	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o torsione, accompagnata in ciascun caso da tessitura; tessitura accompagnata da tintura; tintura di filati accompagnata da tessitura; o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine
51.01-51.05	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
51.06-51.10	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura.
51.11-51.13	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura; tessitura accompagnata da tintura; tintura di filati accompagnata da tessitura; o

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
	stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 52 52.01-52.03 52.04-52.07 52.08-52.12	Cotone Un passaggio a partire da qualunque altra voce. Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura. Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura; tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura; tintura di filati accompagnata da tessitura; o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
Capitolo 53 53.01-53.05 53.06-53.08 53.09-53.11	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta Un passaggio a partire da qualunque altra voce. Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura. Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura; tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura; tintura di filati accompagnata da tessitura; o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 54 54.01-54.06	Filamenti sintetici o artificiali Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata, se necessario, da filatura o filatura di fibre naturali.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
54.07-54.08	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura; tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura; torsione o testurizzazione accompagnata da tessitura, a condizione che il valore dei filati non torti o non testurizzati utilizzati non superi il 47,5% del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto; o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 55	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco
55.01-55.07	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali.
55.08-55.11	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura.
55.12-55.16	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura; tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura;

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
	tintura di filati accompagnata da tessitura; o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 56 56.01 5602.10 5602.21-5602.90	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo. Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto, tuttavia i filamenti di polipropilene della voce 54.02, le fibre di polipropilene delle voci 55.03 o 55.06, o i fasci di filamenti di polipropilene della voce 55.01, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto; o unicamente fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali. Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto; o unicamente fabbricazione di tessuto nel caso di altro feltro ottenuto da fibre naturali.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
56.03	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, accompagnati da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica.
5604.10	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
5604.90	
- Fili di gomma, ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili.
- altri	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura.
56.05	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusi i filati delle voci da 50.04 a 50.06, da 51.06 a 51.10, da 52.04 a 52.07, da 53.06 a 53.08, da 54.01 a 54.06 o da 55.09 a 55.11; estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco.
56.06	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusi i filati delle voci da 50.04 a 50.06, da 51.06 a 51.10, da 52.04 a 52.07, da 53.06 a 53.08, da 54.01 a 54.06 o da 55.09 a 55.11;

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
56.07	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco; filatura accompagnata da floccaggio; o floccaggio accompagnato da tintura. Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusi i filati delle voci da 50.04 a 50.06, da 51.06 a 51.10, da 52.04 a 52.07, da 53.06 a 53.08, da 54.01 a 54.06 o da 55.09 a 55.11; estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali; o floccaggio accompagnato da tintura o stampa.
56.08	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali; o floccaggio accompagnato da tintura o stampa.
56.09	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusi i filati delle voci da 50.04 a 50.06, da 51.06 a 51.10, da 52.04 a 52.07, da 54.01 a 54.06 o da 55.09 a 55.11; estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali; o floccaggio accompagnato da tintura o stampa.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami <i>Nota: Per i prodotti della voce 58.11, i materiali impiegati per fabbricare ovatte devono essere estrusi nel territorio di una o entrambe le Parti.</i> 58.01-58.04 Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura; tessitura accompagnata da tintura, floccaggio o spalmatura; floccaggio accompagnato da tintura o stampa; tintura di filati accompagnata da tessitura; o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. 58.05 Un passaggio a partire da qualunque altra voce. 58.06-58.09 Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o fabbricazione di tessuto; tessitura o fabbricazione di tessuto accompagnata da tintura, floccaggio o spalmatura;

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
	floccaggio accompagnato da tintura o stampa; tintura di filati accompagnata da tessitura o fabbricazione di tessuto; o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
58.10	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali impiegati non supera il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
58.11	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto; tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, accompagnata in ciascun caso da tintura, floccaggio o spalmatura; floccaggio accompagnato da tintura o stampa; tintura di filati accompagnata da tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto; o

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
	stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 59 59.01 59.02 - Contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili - altri	Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, accompagnata in ciascun caso da tintura, floccaggio o spalmatura; o floccaggio accompagnato da tintura o stampa. Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto. Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
59.03	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, accompagnata in ciascun caso da tintura o spalmatura; o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
59.04	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, accompagnata in ciascun caso da tintura o spalmatura.
59.05	
- Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, accompagnata in ciascun caso da tintura o spalmatura.
- altri	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto;

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
59.06 - Stoffe a maglia	tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, accompagnata in ciascun caso da tintura o spalmatura; o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia; lavorazione a maglia accompagnata da tintura o spalmatura; o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
- Altri tessuti di filati di filamenti sintetici contenenti, in peso, più del 90% di materie tessili - altri 59.07	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto. Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, accompagnata in ciascun caso da tintura o spalmatura; o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura, lavorazione a maglia o formatura. Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, esclusi i tessuti delle voci 50.07, da 51.11 a 51.13, da 52.08 a 52.12, 53.10, 53.11, 54.07, 54.08, da 55.12 a 55.16, 56.02, 56.03, del capitolo 57, delle voci 58.03, 58.06, 58.08 o da 60.02 a 60.06; tessitura accompagnata da tintura, floccaggio o spalmatura; floccaggio accompagnato da tintura o stampa; o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
59.08 - Reticelle ad incandescenza impregnate - altri 59.09-59.11 - Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro dalla voce 59.11	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia. Un passaggio a partire da qualunque altra voce. Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
- Tessuti feltrati o non feltrati, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene o a trame multiple della voce 59.11 - altri	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata in ciascun caso da tessitura o da lavorazione a maglia; o tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, accompagnata in ciascun caso da tintura o spalmatura, purché siano utilizzati solo uno o più dei seguenti materiali: - filati di cocco, - filati di politetrafluoroetilene, - filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica, - filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatiche ottenuti per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico, - monofilati di politetrafluoroetilene, - filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalamide), - filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici, - monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4-cicloesandietanolo e di acido isoftalico. Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata in ciascun caso da tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto; o tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, accompagnata in ciascun caso da tintura o spalmatura.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
- altri (prodotti lavorati a maglia nella forma voluta)	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia; o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia.
Capitolo 62 62.01 62.02 - Abbigliamento per donna o ragazza, ricamato	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
- altri	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
62.03	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
62.04 - Abbigliamento per donna o ragazza, ricamato	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
- altri 62.10 - Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato - altri	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. Fabbricazione a partire da filati; o fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. Tessitura o altro processo di fabbricazione di tessuto, accompagnata da confezione (compreso il taglio); o

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
62.11 -Abbigliamento per donna o ragazza, ricamato - altri	confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
62.12	Lavorazione a maglia o tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
62.13-62.14	
- Ricamati	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto; o confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
- altri 62.15 62.16 - Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. Fabbricazione a partire da filati; o fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
- altri 62.17 - Ricamati - Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato - Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata da confezione (compreso il taglio). Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
- altri	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio).
Capitolo 63 63.01-63.04 - Di feltro o di stoffe non tessute - Altri, ricamati - Altri, non ricamati 63.05	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, accompagnati in ciascun caso da un processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, e da confezione (compreso il taglio). Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata da confezione (compreso il taglio); o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata da confezione (compreso il taglio). Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata in ciascun caso da tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio); o

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
63.06	estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, accompagnati in ciascun caso da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, e da confezione (compreso il taglio).
- Di stoffe non tessute	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, accompagnati in ciascun caso da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica.
- altri	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata da confezione (compreso il taglio).
63.07	Fabbricazione in cui il valore dei materiali non originari impiegati non supera il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
63.08	Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, purché il tessuto o il filato rispetti la regola di origine che sarebbe applicabile se il tessuto o filato fosse classificato autonomamente.
63.09	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
63.10	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Sezione XII	Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature, ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli
Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti
64.01-64.05	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 64.06.
64.06	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti
65.01-65.07	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti
66.01-66.03	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
67.01	Un passaggio a oggetti di piume o calugine a partire da questa o da qualunque altra voce; o un passaggio a qualunque altro prodotto della voce 67.01 a partire da qualunque altra voce.
67.02-67.04	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Sezione XIII	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro
Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili
68.01-68.02	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
68.03	Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce.
68.04-68.11	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
6812.80-6812.99	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
68.13	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
6814.10-6814.90	Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.
68.15	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 69	Prodotti ceramici
69.01-69.14	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 70	Vetro e lavori di vetro
70.01-70.05	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
70.06	Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce.
70.07-70.08	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
7009.10	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
7009.91-7009.92	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
70.10	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a oggetti di vetro sfaccettato a partire da oggetti di vetro non sfaccettato della voce 70.10, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore degli oggetti di vetro non sfaccettato non originari non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
70.11	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
70.13	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a oggetti di vetro sfaccettato a partire da oggetti di vetro non sfaccettato della voce 70.13, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore degli oggetti di vetro non sfaccettato non originari non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
70.14-70.18	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
7019.11-7019.40	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
7019.51	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, escluse le sottovoci da 7019.52 a 7019.59.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
7019.52-7019.90	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
70.20	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Sezione XIV	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete
Capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete
71.01	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
7102.10	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
7102.21-7102.39	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, esclusa la sottovoce 7102.10.
7103.10-7104.90	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
71.05	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
7106.10-7106.92	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste sottovoci, anche unito a un passaggio a partire da un'altra sottovoce, purché i materiali non originari classificati nella stessa sottovoce del prodotto finale subiscano un processo di lega o separazione elettrolitica, termica o chimica.
71.07	Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce.
7108.11-7108.20	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste sottovoci, anche unito a un passaggio a partire da un'altra sottovoce, purché i materiali non originari classificati nella stessa sottovoce del prodotto finale subiscano un processo di lega o separazione elettrolitica, termica o chimica.
71.09	Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce.
7110.11-7110.49	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste sottovoci, anche unito a un passaggio a partire da un'altra sottovoce, purché i materiali non originari classificati nella stessa sottovoce del prodotto finale subiscano un processo di lega o separazione elettrolitica, termica o chimica.
71.11	Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
71.12-71.15	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
71.16-71.17	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
71.18	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Sezione XV	Metalli comuni e loro lavori
Capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio
72.01-72.07	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
72.08-72.17	Un passaggio a partire da qualunque voce al di fuori di questo gruppo.
72.18	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
72.19-72.23	Un passaggio a partire da qualunque voce al di fuori di questo gruppo.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
72.24	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
72.25-72.29	Un passaggio a partire da qualunque voce al di fuori di questo gruppo.
Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio
73.01-73.03	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
7304.11-7304.39	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
7304.41	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
7304.49-7304.90	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
73.05-73.06	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
7307.11-7307.19	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
7307.21-7307.29	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusi gli abbozzi fucinati della voce 72.07; o un passaggio a partire dagli abbozzi fucinati della voce 72.07, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore degli abbozzi fucinati non originari della voce 72.07 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
7307.91-7307.99	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
73.08	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la sottovoce 7301.20; o un passaggio a partire dalla sottovoce 7301.20, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della sottovoce 7301.20 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
73.09-73.14	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
73.15	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
73.16-73.20 73.21 73.22-73.23 73.24 73.25-73.26	Un passaggio a partire da qualunque altra voce. Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. Un passaggio a partire da qualunque altra voce. Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 74 74.01-74.02	Rame e lavori di rame Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
7403.11-7403.29	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
74.04-74.19	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel
75.01-75.08	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio
7601.10-7601.20	Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.
76.02-76.06	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
76.07	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
76.08-76.16	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 78	Piombo e lavori di piombo
7801.10	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
7801.91-7801.99	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
78.02-78.06	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco
79.01-79.07	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno
80.01-80.07	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie
8101.10-8113.00	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
8205.90	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; un passaggio a incudini, fucine portatili, mole con sostegno, a mano o a pedale, a partire da questa voce, esclusi gli assortimenti della sottovoce 8205.90, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce, esclusi gli assortimenti della sottovoce 8205.90, non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto; o un passaggio a un assortimento a partire da qualunque altro prodotto di questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei componenti non originari di questa voce non superi il 25 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
82.06	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, escluse le voci da 82.02 a 82.05; o un passaggio a partire dalle voci da 82.02 a 82.05, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei componenti non originari delle voci da 82.02 a 82.05 non superi il 25 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
8207.13	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 82.09; o un passaggio a partire dalla sottovoce 8207.19 o dalla voce 82.09, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della sottovoce 8207.19 o della voce 82.09 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8207.19-8207.90	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste sottovoci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa sottovoce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
82.08-82.10	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
8211.10	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire dalle sottovoci da 8211.91 a 8211.95, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei componenti non originari delle sottovoci da 8211.91 a 8211.93 non superi il 25 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
8211.91-8211.93	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire dalle sottovoci 8211.94 o 8211.95, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della sottovoce 8211.94 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8211.94-8211.95	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
82.12-82.13	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
8214.10	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
8214.20	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a un assortimento della sottovoce 8214.20 a partire da questa sottovoce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei componenti non originari della sottovoce 8214.20 non superi il 25 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
8214.90	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
8215.10-8215.20	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire dalle sottovoci da 8215.91 a 8215.99, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei componenti non originari delle sottovoci da 8215.91 a 8215.99 non superi il 25 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8215.91-8215.99	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni
8301.10-8301.50	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire dalla sottovoce 8301.60, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della sottovoce 8301.60 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8301.60-8301.70	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
8302.10-8302.30	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
8302.41	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8302.42-8302.50	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
8302.60	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
83.03-83.04	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
83.05	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire dalla sottovoce 8305.90, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della sottovoce 8305.90 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
83.06	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
83.07	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
83.08	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire dalla sottovoce 8308.90, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della sottovoce 8308.90 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
83.09-83.10	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
83.11	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
Sezione XVI	Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi
Capitolo 84 84.01-84.12 8413.11-8413.82 8413.91-8413.92 84.14-84.15	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce. Un passaggio a partire da qualunque altra voce. Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
8416.10-8417.90	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
84.18-84.22	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8423.10-8426.99	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
84.27	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 84.31; o un passaggio a partire dalla voce 84.31, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della voce 84.31 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8428.10-8430.69	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
84.31	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
8432.10-8442.50	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
84.43	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8444.00-8449.00	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
84.50-84.52	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8453.10-8454.90	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
84.55	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
84.56-84.65	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 84.66; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci o dalla voce 84.66, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale o della voce 84.66 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
84.66	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
84.67-84.68	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8469.00-8472.90	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
84.73	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
8474.10-8479.90	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
84.80-84.83	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8484.10-8484.20	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
8484.90	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché il valore dei componenti non originari non superi il 25 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
84.86	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8487.10-8487.90	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
Capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi
85.01-85.02	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 85.03; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci o dalla voce 85.03, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale o della voce 85.03 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
85.03-85.16	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8517.11-8517.62	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
8517.69-8517.70	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire dalla voce 85.17, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della voce 85.17 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
85.18	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
85.19-85.21	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 85.22; o un passaggio a partire dalla voce 85.22, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella voce 85.22 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
85.22	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
85.23	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
85.25	Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce, purché il valore di tutti i materiali non originari non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
85.26-85.28	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 85.29; o un passaggio a partire dalla voce 85.29, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della voce 85.29 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
85.29	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8530.10-8530.90	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
85.31	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8532.10-8534.00	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
85.35-85.37	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 85.38; o un passaggio a partire dalla voce 85.38, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella voce 85.38 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
85.38-85.48	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Sezione XVII	Materiale da trasporto
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione
86.01-86.06	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 86.07; o un passaggio a partire dalla voce 86.07, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della voce 86.07 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
86.07	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
86.08-86.09	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori
87.01	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari impiegati non supera il 45 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. ³

³

Le Parti convengono di applicare il cumulo con gli Stati Uniti conformemente alle seguenti disposizioni:

Purché tra ciascuna Parte e gli Stati Uniti sia in vigore un accordo di libero scambio coerente con gli impegni assunti dalle Parti nell'ambito dell'OMC e le Parti raggiungano un accordo su tutte le condizioni applicabili, qualunque materiale dei capitoli 84, 85, 87 o 94 del sistema armonizzato originario degli Stati Uniti impiegato nella fabbricazione del prodotto in esame in Canada o nell'Unione europea sarà considerato originario. Fatto salvo l'esito dei negoziati di libero scambio tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, le discussioni sulle condizioni applicabili comprenderanno consultazioni intese a garantire la coerenza tra il metodo di calcolo concordato tra l'Unione europea e gli Stati Uniti e il metodo applicabile a norma del presente accordo per il prodotto in esame, se necessario.

La suddetta regola di origine cesserà pertanto di applicarsi un anno dopo la data di applicazione di detto cumulo e si applicherà invece la seguente regola di origine:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari impiegati non supera il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

L'applicazione del cumulo e della nuova regola di origine sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a titolo informativo.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
87.02	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari impiegati non supera il 45 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. ⁴
87.03	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari impiegati non supera il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. ⁵
87.04	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari impiegati non supera il 45 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. ⁶
87.05	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari impiegati non supera il 45 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. ⁷

⁴ Cfr. nota 3.

⁵ Questa regola di origine cesserà di applicarsi sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Si applicherà invece la seguente regola di origine:
 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari impiegati non supera il 45 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
 In deroga a quanto precede, e fatte salve eventuali condizioni applicabili concordate tra le Parti, si applica la seguente regola di origine dalla data di applicazione del cumulo di cui all'allegato 5-A: Sezione D – Veicoli, nota 1:
 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari impiegati non supera il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

⁶ Cfr. nota 3.

⁷ Cfr. nota 3.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
87.06	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, escluse le voci 84.07, 84.08 e 87.08; o un passaggio a partire da questa voce o dalle voci 84.07, 84.08 o 87.08, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce o delle voci 84.07, 84.08 o 87.08 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
87.07	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 87.08; o un passaggio a partire da questa voce o dalla voce 87.08, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce o della voce 87.08 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
87.08	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
87.09	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
87.10-87.11	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
87.12	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 87.14; o un passaggio a partire dalla voce 87.14, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della voce 87.14 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
87.13	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
87.14-87.16	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
Capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale
88.01	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
88.02-88.05	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale
89.01-89.06	Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo; o un passaggio a partire da questo capitolo, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, purché il valore dei materiali non originari del capitolo 89 non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
89.07-89.08	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
Sezione XVIII	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico- chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi
Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico- chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi
90.01	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
90.02	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 90.01; o un passaggio a partire da questa voce o dalla voce 90.01, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce o della voce 90.01 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
90.03-90.33	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
Capitolo 91 91.01-91.07 91.08-91.14	Orologeria Un passaggio a partire da qualunque altra voce, escluse le voci da 91.08 a 91.14; o un passaggio a partire dalle voci da 91.08 a 91.14, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari delle voci da 91.08 a 91.14 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 92 92.01-92.08	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 92.09; o un passaggio a partire dalla voce 92.09, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della voce 92.09 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
92.09	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Sezione XIX	Armi, munizioni e loro parti ed accessori
Capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori
93.01-93.04	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 93.05; o un passaggio a partire dalla voce 93.05, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della voce 93.05 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
93.05-93.07	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
Sezione XX	Merci e prodotti diversi
Capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubbлицitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate
94.01-94.06	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori
95.03-95.05	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
9506.11-9506.29	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa sottovoce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
9506.31	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire dalla sottovoce 9506.39, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della sottovoce 9506.39 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
9506.32-9506.99	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa sottovoce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
95.07-95.08	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
Capitolo 96 9601.10-9602.00 96.03-96.04 96.05 96.06-96.07 9608.10-9608.40	Lavori diversi Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci. Un passaggio a partire da qualunque altra voce. Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei componenti non originari non superi il 25 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento. Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, esclusa la sottovoce 9608.50, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce, esclusa la sottovoce 9608.50, non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
9608.50	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire dalle sottovoci da 9608.10 a 9608.40 o da 9608.60 a 9608.99, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei componenti non originari delle sottovoci da 9608.10 a 9608.40 o da 9608.60 a 9608.99 non superi il 25 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
9608.60-9608.99	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, esclusa la sottovoce 9608.50, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce, esclusa la sottovoce 9608.50, non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
96.09	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
96.10-96.12	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
96.13	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
96.14	Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce.
96.15	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
96.16-96.18	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
96.19	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Sezione XXI	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità
Capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità
97.01-97.06	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

**CONTINGENTI DI ORIGINE E ALTERNATIVE ALLE
REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO DELL'ALLEGATO 5**

Disposizioni comuni

1. L'allegato 5-A si applica ai prodotti identificati nelle seguenti sezioni:
 - a) Sezione A: Prodotti agricoli
 - b) Sezione B: Pesci e prodotti ittici
 - c) Sezione C: Tessili e abbigliamento
 - d) Sezione D: Veicoli
2. Per i prodotti elencati nelle tabelle all'interno di ogni sezione, le regole di origine corrispondenti sono alternative a quelle di cui all'allegato 5 – Regole di origine specifiche per prodotto, entro i limiti del contingente annuo applicabile.
3. La Parte importatrice gestisce i contingenti di origine in base al principio "primo arrivato, primo servito" e calcola il quantitativo di prodotti entrati nell'ambito di detti contingenti di origine in base alle sue importazioni.
4. Tutte le esportazioni nell'ambito dei contingenti di origine devono fare riferimento all'allegato 5-A. In assenza di tale riferimento le Parti non imputano alcun prodotto al contingente di origine annuo.

5. Il Canada informa l'Unione europea dell'introduzione di eventuali requisiti in termini di documenti rilasciati dal Canada per:
 - a) prodotti esportati dal Canada nell'ambito del contingente di origine applicabile; o
 - b) prodotti importati in Canada nell'ambito del contingente di origine applicabile.
6. Qualora riceva una notifica a norma del paragrafo 5, lettera a), l'Unione europea consente di richiedere il trattamento tariffario preferenziale esclusivamente per i prodotti accompagnati da detti documenti in base alla regola di origine alternativa di cui all'allegato 5-A.
7. Le Parti gestiscono i contingenti tariffari sulla base dell'anno civile rendendo disponibile l'intero quantitativo contingenziale il 1° gennaio di ogni anno. Per la gestione dei contingenti di origine nell'anno 1, le Parti calcolano i volumi di detti contingenti di origine scontando il volume corrispondente al periodo intercorso tra il 1° gennaio e la data di entrata in vigore del presente accordo.
8. Per quanto attiene all'Unione europea, qualsiasi quantitativo di cui al presente allegato è gestito dalla Commissione europea, la quale adotta tutti i provvedimenti amministrativi che considera opportuni per garantirne una gestione efficiente tenendo conto della legislazione applicabile dell'Unione europea.
9. Le Parti si consultano secondo necessità per assicurare che l'allegato 5-A sia gestito in modo efficace e cooperano alla gestione dell'allegato 5-A. Le Parti si consultano per discutere eventuali modifiche dell'allegato 5-A.
10. Le disposizioni supplementari, quali la revisione o l'aumento dei contingenti di origine, sono presentate separatamente per ciascuna sezione.

Sezione A – Prodotti agricoli

Tabella A.1 – Assegnazione annua per i prodotti a elevato contenuto⁸ di zucchero esportati dal Canada nell'Unione europea⁹

Classificazione nel sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Fabbricazione sufficiente	Contingente annuo per le esportazioni dal Canada nell'Unione europea (in tonnellate metriche, peso netto)
ex 1302.20	Sostanze pectiche, pectinati e pectati, con aggiunta di zuccheri delle sottovoci da 1701.91 a 1701.99	Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra sottovoce, escluse le sottovoci da 1701.91 a 1701.99.	30 000
ex 1806.10	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri delle sottovoci da 1701.91 a 1701.99	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, escluse le sottovoci da 1701.91 a 1701.99.	
ex 1806.20	Preparazioni con aggiunta di zuccheri delle sottovoci da 1701.91 a 1701.99 per la preparazione di bevande al cioccolato	Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra sottovoce, escluse le sottovoci da 1701.91 a 1701.99.	

⁸ I prodotti cui si applica la tabella A.1 devono contenere almeno il 65 % del peso netto di zuccheri aggiunti di canna o di barbabietola delle sottovoci da 1701.91 a 1701.99. Tutti gli zuccheri di canna o di barbabietola devono essere stati raffinati in Canada.

⁹ Per quanto riguarda i prodotti cui si applica la tabella A.1, resta inteso che la fabbricazione sufficiente compresa in questa colonna prevede una fabbricazione superiore alla fabbricazione insufficiente di cui all'articolo 7.

Classificazione nel sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Fabbricazione sufficiente	Contingente annuo per le esportazioni dal Canada nell'Unione europea (in tonnellate metriche, peso netto)
ex 2101.12	Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè, o a base di caffè, con aggiunta di zuccheri delle sottovoci da 1701.91 a 1701.99	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, escluse le sottovoci da 1701.91 a 1701.99.	
ex 2101.20	Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di tè o di mate, o a base di tè o di mate, con aggiunta di zuccheri delle sottovoci da 1701.91 a 1701.99	Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra sottovoce, escluse le sottovoci da 1701.91 a 1701.99.	
ex 2106.90	Preparazioni alimentari, con aggiunta di zuccheri delle sottovoci da 1701.91 a 1701.99	Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra sottovoce, escluse le sottovoci da 1701.91 a 1701.99.	

Disposizioni di revisione e aumento relative alla tabella A.1

1. Le Parti rivedono il livello del contingente di origine della tabella A.1 alla fine di ogni quinquennio per i primi tre quinquenni consecutivi successivi all'entrata in vigore del presente accordo.
2. Alla fine di ogni quinquennio per i primi tre quinquenni consecutivi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, il volume del contingente di origine della tabella A.1 sarà aumentato del 20 % rispetto al volume stabilito nel quinquennio precedente, purché:
 - a) in un qualsiasi anno del primo quinquennio il tasso di utilizzo sia almeno del 60 %;
 - b) in un qualsiasi anno del secondo quinquennio il tasso di utilizzo sia almeno del 70 %; e
 - c) in un qualsiasi anno del terzo quinquennio il tasso di utilizzo sia almeno dell'80 %.
3. Qualunque aumento del volume del contingente di origine sarà attuato nel primo trimestre dell'anno civile successivo.
4. Detta revisione sarà condotta dal comitato per l'agricoltura. Al termine della revisione, se del caso, le Parti notificano l'una all'altra per iscritto l'aumento del contingente di origine a norma del paragrafo 2 e la data in cui tale aumento si applica a norma del paragrafo 3. Le Parti assicurano che l'aumento del contingente di origine e la data della sua applicazione siano resi pubblici.

Tabella A.2 – Assegnazione annua per i prodotti a base di zuccheri e le preparazioni a base di cioccolato esportati dal Canada nell'Unione europea

Classificazione nel sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Fabbricazione sufficiente	Contingente annuo per le esportazioni dal Canada nell'Unione europea (in tonnellate metriche, peso netto)
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.	10 000
1806.31	Ciocolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso non superiore a 2 kg, ripiene	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché il passaggio non sia determinato esclusivamente dall'imballaggio.	
1806.32	Ciocolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso non superiore a 2 kg, non ripiene		
1806.90	Ciocolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao diverse da quelle delle sottovoci da 1806.10 a 1806.32		

Disposizioni di revisione e aumento relative alla tabella A.2

1. Le Parti rivedono il contingente di origine della tabella A.2 alla fine di ogni quinquennio successivo all'entrata in vigore del presente accordo, purché in un qualsiasi anno del quinquennio precedente il tasso di utilizzo del contingente di origine sia almeno del 60 %.
2. La revisione sarà condotta al fine di aumentare il volume sulla base dell'esame di tutti i fattori pertinenti, in particolare il tasso di utilizzo, l'aumento delle esportazioni canadesi nel mondo, l'aumento delle importazioni totali dell'Unione europea e qualunque altra tendenza significativa riguardante gli scambi dei prodotti cui si applica il contingente di origine.
3. Il tasso di aumento del contingente di origine verrà stabilito per il quinquennio successivo, e non sarà superiore al 10 % del volume stabilito nel quinquennio precedente.
4. La revisione sarà condotta dal comitato per l'agricoltura. Qualunque raccomandazione del comitato per l'agricoltura in merito all'aumento del volume del contingente di origine è sottoposta al comitato misto CETA per la decisione in conformità dell'articolo 30.2, paragrafo 2.

Tabella A.3 – Assegnazione annua per i prodotti trasformati esportati dal Canada nell'Unione europea

Classificazione nel sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Fabbricazione sufficiente	Contingente annuo per le esportazioni dal Canada nell'Unione europea (in tonnellate metriche, peso netto)
19.01	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 04.01 a 04.04, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.	35 000

ex 1902.11	Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti uova e riso	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
ex 1902.19	Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, altre, contenenti riso	
ex 1902.20	Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate), contenenti riso	
ex 1902.30	Altre paste alimentari, contenenti riso	
1904.10	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes")	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso dei materiali non originari di questa voce non superi il 30 % o del peso netto del prodotto o del peso netto di tutto il materiale impiegato nella fabbricazione.
1904.20	Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati	
1904.90	Preparazioni alimentari diverse da quelle delle sottovoci da 1904.10 a 1904.30	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

19.05	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.	
2009.81	Succhi di mirtillo rosso	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.	
ex 2009.89	Succhi di mirtillo	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.	
2103.90	Altre preparazioni per salse e salse preparate; altri condimenti composti	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.	
ex 2106.10	Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate, senza aggiunta di zuccheri delle sottovoci da 1701.91 a 1701.99 o contenenti meno del 65 % del peso netto di zuccheri aggiunti delle sottovoci da 1701.91 a 1701.99	Un passaggio a partire da qualunque altra sotto voce; o un passaggio a partire da questa sotto voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra sotto voce, purché il peso netto del materiale non originario di detta sotto voce non superi	

ex 2106.90	Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, senza aggiunta di zuccheri delle sottovoci da 1701.91 a 1701.99 o contenenti meno del 65 % del peso netto di zuccheri aggiunti delle sottovoci da 1701.91 a 1701.99		
------------	---	--	--

Disposizioni di revisione e aumento relative alla tabella A.3

1. Le Parti rivedono il contingente di origine della tabella A.3 alla fine di ogni quinquennio successivo all'entrata in vigore del presente accordo, purché in un qualsiasi anno del quinquennio precedente il tasso di utilizzo del contingente di origine sia almeno del 60 %.
2. La revisione sarà condotta al fine di aumentare il volume sulla base dell'esame di tutti i fattori pertinenti, in particolare il tasso di utilizzo, l'aumento delle esportazioni canadesi nel mondo, l'aumento delle importazioni totali dell'Unione europea e qualunque altra tendenza significativa riguardante gli scambi dei prodotti cui si applica il contingente di origine.
3. Il tasso di aumento del contingente di origine verrà stabilito per il quinquennio successivo, e non sarà superiore al 10 % del volume stabilito nel quinquennio precedente.
4. La revisione sarà condotta dal comitato per l'agricoltura. Qualunque raccomandazione del comitato per l'agricoltura in merito all'aumento del volume del contingente di origine è sottoposta al comitato misto CETA per la decisione in conformità dell'articolo 30.2, paragrafo 2.

Tabella A.4 – Assegnazione annua per gli alimenti per cani o gatti esportati dal Canada nell'Unione europea

Classificazione nel sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Fabbricazione sufficiente	Contingente annuo per le esportazioni dal Canada nell'Unione europea (in tonnellate metriche, peso netto)
2309.10	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto	Un passaggio a partire dalla sottovoce 2309.90 o da qualunque altra voce, esclusi gli alimenti per cani o gatti della sottovoce 2309.90.	60 000
ex 2309.90	Alimenti per cani o gatti, non condizionati per la vendita al minuto	Un passaggio a partire da questa sottovoce o da qualunque altra voce, esclusi gli alimenti per cani o gatti di questa sottovoce.	

Disposizioni di revisione e aumento relative alla tabella A.4

1. Le Parti rivedono il contingente di origine della tabella A.4 alla fine di ogni quinquennio successivo all'entrata in vigore del presente accordo, purché in un qualsiasi anno del quinquennio precedente il tasso di utilizzo del contingente di origine sia almeno del 60 %.
2. La revisione sarà condotta al fine di aumentare il volume sulla base dell'esame di tutti i fattori pertinenti, in particolare il tasso di utilizzo, l'aumento delle esportazioni canadesi nel mondo, l'aumento delle importazioni totali dell'Unione europea e qualunque altra tendenza significativa riguardante gli scambi dei prodotti cui si applica il contingente di origine.

3. Il tasso di aumento del contingente di origine verrà stabilito per il quinquennio successivo, e non sarà superiore al 10 % del volume stabilito nel quinquennio precedente.
4. La revisione sarà condotta dal comitato per l'agricoltura. Qualunque raccomandazione del comitato per l'agricoltura in merito all'aumento del volume del contingente di origine è sottoposta al comitato misto CETA per la decisione in conformità dell'articolo 30.2, paragrafo 2.

Sezione B – Pesci e prodotti ittici

Tabella B.1 – Assegnazione annua per i pesci e i prodotti ittici esportati dal Canada nell'Unione europea

Classificazione nel sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Contingente annuo per le esportazioni dal Canada nell'Unione europea (in tonnellate metriche, peso netto)	Fabbricazione sufficiente
ex 0304.83	Filetti di ippoglossi congelati, diversi da <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	10	Un passaggio a partire da qualunque altra voce ¹⁰ .
ex 0306.12	Astici cotti e congelati	2 000	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
1604.11	Preparazioni e conserve di salmone	3 000	Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo.
1604.12	Preparazioni e conserve di aringhe	50	
ex 1604.13	Preparazioni e conserve di sardine, alacci e spratti, esclusa <i>Sardina pilchardus</i>	200	

¹⁰ Per quanto riguarda la regola di origine per i prodotti della sottovoce 0304.83, resta inteso che la fabbricazione è superiore alla fabbricazione insufficiente di cui all'articolo 7.

ex 1605.10	Granchi, preparati o conservati, diversi da <i>Cancer pagurus</i>	44
1605.21-1605.29	Gamberetti, preparati o conservati	5 000
1605.30	Astici, preparati o conservati	240

Disposizioni di aumento relative alla tabella B.1

1. Per ciascuno dei prodotti elencati nella tabella B.1, se più dell'80% del contingente di origine assegnato a un prodotto è utilizzato nel corso di un anno civile, l'assegnazione sarà aumentata per il successivo anno civile. L'aumento sarà pari al 10 % del contingente di origine assegnato al prodotto nell'anno civile precedente. La disposizione di aumento si applicherà per la prima volta al termine del primo anno civile completo successivo all'entrata in vigore del presente accordo e per quattro anni consecutivi in totale.
2. Qualunque aumento del volume del contingente di origine sarà attuato nel primo trimestre dell'anno civile successivo. La Parte importatrice notifica alla Parte esportatrice per iscritto l'eventuale soddisfacimento della condizione di cui al paragrafo 1 e, se del caso, l'aumento del contingente di origine e la data della sua applicazione. Le Parti assicurano che il contingente di origine aumentato e la data della sua applicazione siano resi pubblici.

Disposizioni di revisione relative alla tabella B.1

Dopo il completamento del terzo anno civile successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le Parti avviano, su richiesta di una di esse, una discussione in merito a eventuali revisioni di questa sezione.

Sezione C – Tessili e abbigliamento

Tabella C.1 – Assegnazione annua per i prodotti tessili esportati dal Canada nell'Unione europea

Classificazione nel sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Contingente annuo per le esportazioni dal Canada nell'Unione europea (in chilogrammi, peso netto, salvo altrimenti specificato)	Fabbricazione sufficiente
5107.20	Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto, contenenti meno di 85 %, in peso, di lana	192 000	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
5205.12	Filati di cotone, non nominati né compresi altrove, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto, filati semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm	1 176 000	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
5208.59	Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, stampati, non ad armatura a tela, non nominati né compresi altrove, di peso inferiore o uguale a 200 g/m ²	60 000 m ²	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Contingente annuo per le esportazioni dal Canada nell'Unione europea (in chilogrammi, peso netto, salvo altrimenti specificato)	Fabbricazione sufficiente
5209.59	Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, stampati, non ad armatura a tela, non nominati né compresi altrove, di peso superiore a 200 g/m ²	79 000 m ²	
54.02	Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex	4 002 000	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
5404.19	Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm, non nominati né compresi altrove	21 000	

Classificazione nel sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Contingente annuo per le esportazioni dal Canada nell'Unione europea (in chilogrammi, peso netto, salvo altrimenti specificato)	Fabbricazione sufficiente
54.07	Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 54.04	4 838 000 m ²	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o stampa o tintura, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non originari non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Contingente annuo per le esportazioni dal Canada nell'Unione europea (in chilogrammi, peso netto, salvo altrimenti specificato)	Fabbricazione sufficiente
5505.10	Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati)	1 025 000	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
5513.11	Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, greggi o imbianchiti, ad armatura a tela, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ²	6 259 000 m ²	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
56.02	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	583 000	Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo.
56.03	Stoffe non tessute (di materie tessili), anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate	621 000	
57.03	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, "tufted", anche confezionati	196 000 m ²	

Classificazione nel sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Contingente annuo per le esportazioni dal Canada nell'Unione europea (in chilogrammi, peso netto, salvo altrimenti specificato)	Fabbricazione sufficiente
58.06	Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 58.07 (diversi da etichette, scudetti e manufatti simili, in pezza ecc.); nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati	169 000	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
5811.00	Prodotti tessili tramezzati in pezza (uno o più strati associati con materiale per imbottitura ecc.), diversi dai ricami della voce 58.10	12 000 m ²	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Contingente annuo per le esportazioni dal Canada nell'Unione europea (in chilogrammi, peso netto, salvo altrimenti specificato)	Fabbricazione sufficiente
59.03	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 59.02	1 754 000 m ²	Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, purché il valore dei tessuti non originari non superi il 60 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
5904.90	Rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati (escl. linoleum)	24 000 m ²	
59.06	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 59.02	450 000	
5907.00	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	2 969 000 m ²	
59.11	Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici indicati	173 000	

Classificazione nel sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Contingente annuo per le esportazioni dal Canada nell'Unione europea (in chilogrammi, peso netto, salvo altrimenti specificato)	Fabbricazione sufficiente
60.04	Stoffe a maglia di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di fili di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 60.01	25 000	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o stampa o tintura, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non originari non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
60.05	Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 60.01 a 60.04	16 000	
60.06	Altre stoffe a maglia	24 000	

Classificazione nel sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Contingente annuo per le esportazioni dal Canada nell'Unione europea (in chilogrammi, peso netto, salvo altrimenti specificato)	Fabbricazione sufficiente
63.06	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio, di materie tessili	124 000	Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo.
63.07	Altri manufatti confezionati	503 000	

m² = metri quadri

Tabella C.2 – Assegnazione annua per i prodotti di abbigliamento esportati dal Canada nell'Unione europea

Classificazione nel sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Contingente annuo per le esportazioni dal Canada nell'Unione europea (in unità, salvo altrimenti specificato)	Fabbricazione sufficiente¹¹
6101.30	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali	10 000	Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, purché il prodotto sia tagliato (o lavorato a maglia nella forma voluta) e cucito o riunito in altro modo nel territorio di una Parte; o un passaggio a prodotto lavorato a maglia nella forma voluta, che non deve essere cucito né riunito in altro modo, a partire da
6102.30	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali	17 000	
61.04	Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni ecc. (diversi da quelli da bagno), a maglia, per donna o ragazza	535 000	
6106.20	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali	44 000	

¹¹ Per quanto riguarda i prodotti cui si applica la tabella C.2, resta inteso che la fabbricazione sufficiente compresa in questa colonna prevede una fabbricazione superiore alla fabbricazione insufficiente di cui all'articolo 7.

Classificazione nel sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Contingente annuo per le esportazioni dal Canada nell'Unione europea (in unità, salvo altrimenti specificato)	Fabbricazione sufficiente¹¹
6108.22	Slips e mutandine, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali	129 000	
6108.92	Vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali	39 000	
6109.10	T-shirts e canottiere (magliette), a maglia, di cotone	342 000	
6109.90	T-shirts e canottiere (magliette), a maglia, di altre materie tessili	181 000	
61.10	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia	478 000	
6112.41	Costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali	73 000	
61.14	Altri indumenti, a maglia	90 000 chilogrammi	

Classificazione nel sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Contingente annuo per le esportazioni dal Canada nell'Unione europea (in unità, salvo altrimenti specificato)	Fabbricazione sufficiente¹¹
61.15	Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio: le calze per varici), a maglia	98 000 chilogrammi	
62.01	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, diversi da quelli a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203	96 000	
62.02	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, diversi da quelli a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204	99 000	

Classificazione nel sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Contingente annuo per le esportazioni dal Canada nell'Unione europea (in unità, salvo altrimenti specificato)	Fabbricazione sufficiente¹¹
62.03	Vestiti o insiemi, completi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), diversi da quelli a maglia, per uomo o ragazzo	95 000	
62.04	Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), diversi da quelli a maglia, per donna o ragazza	506 000	
62.05	Camicie e camicette, diverse da quelle a maglia, per uomo o ragazzo	15 000	
62.06	Camicette, bluse e bluse-camicette, diverse da quelle a maglia, per donna o ragazza	64 000	
6210.40	Altri indumenti per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia, confezionati con prodotti delle voci 59.03, 59.06 o 59.07	68 000 chilogrammi	

Classificazione nel sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Contingente annuo per le esportazioni dal Canada nell'Unione europea (in unità, salvo altrimenti specificato)	Fabbricazione sufficiente¹¹
6210.50	Altri indumenti per donna o ragazza, diversi da quelli a maglia, confezionati con prodotti delle voci 59.03, 59.06 o 59.07	30 000 chilogrammi	
62.11	Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti, diversi da quelli a maglia	52 000 chilogrammi	
6212.10	Reggiseno e bustini, anche a maglia	297 000	
6212.20	Guaine e guaine-mutandine, anche a maglia	32 000	
6212.30	Modellatori, anche a maglia	40 000	
6212.90	Bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia	16 000 chilogrammi	

Tabella C.3 – Assegnazione annua per i prodotti tessili esportati dall'Unione europea in Canada

Classificazione nel sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Contingente annuo per le esportazioni dall'Unione europea in Canada (in chilogrammi, salvo altrimenti specificato)	Fabbricazione sufficiente
5007.20	Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccadino	83 000 m ²	Tessitura.
5111.30	Tessuti contenenti meno di 85 %, in peso, di lana cardata o di peli fini cardati, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue	205 000 m ²	Tessitura.
51.12	Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati	200 000	Tessitura.

Classificazione nel sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Contingente annuo per le esportazioni dall'Unione europea in Canada (in chilogrammi, salvo altrimenti specificato)	Fabbricazione sufficiente
5208.39	Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m ² , tinti, esclusi quelli il cui rapporto d'armatura non supera 4, compresa l'armatura diagonale, e ad armatura a tela	116 000 m ²	Tessitura.
5401.10	Filati per cucire di filamenti sintetici, anche condizionati per la vendita al minuto	18 000	Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, anche accompagnata da filatura; o filatura.
5402.11	Filati di filamenti sintetici, non condizionati per la vendita al minuto, ad alta tenacità di aramidi	504 000	Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, anche accompagnata da filatura; o filatura.
54.04	Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm	275 000	Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, anche accompagnata da filatura; o filatura.

Classificazione nel sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Contingente annuo per le esportazioni dall'Unione europea in Canada (in chilogrammi, salvo altrimenti specificato)	Fabbricazione sufficiente
54.07	Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 54.04	636 000	Tessitura.
56.03	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate, non nominate né comprese altrove	1 629 000	Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica.
5607.41	Spago per legare, di polietilene o di polipropilene	813 000	Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica.
5607.49	Spago, corde e funi, di polietilene o di polipropilene, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica (escluso lo spago per legare)	347 000	Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica.
5702.42	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di materie tessili sintetiche o artificiali, tessuti, non "tufted" né "floccati", vellutati, confezionati (esclusi i tappeti detti "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti mano)	187 000 m ²	Tessitura; o impiego di qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica.

Classificazione nel sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Contingente annuo per le esportazioni dall'Unione europea in Canada (in chilogrammi, salvo altrimenti specificato)	Fabbricazione sufficiente
5703.20	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di nylon o di altre poliammidi, "tufted", anche confezionati	413 000 m ²	Tessitura; o impiego di qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica.
5704.90	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro, non "tufted" né "floccati", anche confezionati (esclusi i quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m ²)	1 830 000	Tessitura; o impiego di qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica.
59.03	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica (escluse le nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon di viscosa)	209 000	Tessitura; o spalmatura, floccaggio, stratificazione o metallizzazione, accompagnati in ciascun caso da almeno altre due delle operazioni preparatorie di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale), conferiscono il carattere originario purché sia stato aggiunto almeno il 52,5 % del valore sulla base del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Contingente annuo per le esportazioni dall'Unione europea in Canada (in chilogrammi, salvo altrimenti specificato)	Fabbricazione sufficiente
5904.10	Linoleum, anche tagliati	61 000 m ²	Tessitura; o spalmatura, floccaggio, stratificazione o metallizzazione, accompagnati in ciascun caso da almeno altre due delle operazioni preparatorie di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale), conferiscono il carattere originario purché sia stato aggiunto almeno il 52,5 % del valore sulla base del prezzo franco fabbrica del prodotto.
5910.00	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie	298 000	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 63.10; tessitura; o spalmatura, floccaggio, stratificazione o metallizzazione, accompagnati in ciascun caso da almeno altre due delle operazioni preparatorie di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale), conferiscono il carattere originario purché sia stato aggiunto almeno il 52,5 % del valore sulla base del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Contingente annuo per le esportazioni dall'Unione europea in Canada (in chilogrammi, salvo altrimenti specificato)	Fabbricazione sufficiente
59.11	Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo	160 000	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 63.10; tessitura; o spalmatura, floccaggio, stratificazione o metallizzazione, accompagnati in ciascun caso da almeno altre due delle operazioni preparatorie di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale), conferiscono il carattere originario purché sia stato aggiunto almeno il 52,5 % del valore sulla base del prezzo franco fabbrica del prodotto.
6302.21	Biancheria da letto, stampata, di cotone, diversa da quella a maglia	176 000	Taglio dei tessuti e confezione; o impiego di qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, accompagnato da confezione (compreso il taglio).

Classificazione nel sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Contingente annuo per le esportazioni dall'Unione europea in Canada (in chilogrammi, salvo altrimenti specificato)	Fabbricazione sufficiente
6302.31	Biancheria da letto (diversa da quella stampata), di cotone, diversa da quella a maglia	216 000	Taglio dei tessuti e confezione; impiego di qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, accompagnato da confezione (compreso il taglio); o confezione preceduta da stampa.
6302.91	Biancheria da toeletta o da cucina, di cotone (esclusa quella in tessuto riccio del tipo spugna), tele e strofinacci, anche scamosciati	20 000	Impiego di qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, accompagnato da confezione (compreso il taglio); taglio dei tessuti e confezione; o confezione preceduta da stampa.

Tabella C.4 – Assegnazione annua per i prodotti di abbigliamento esportati dall'Unione europea in Canada

Classificazione nel sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Contingente annuo per le esportazioni dall'Unione europea in Canada (in unità, salvo altrimenti specificato)	Fabbricazione sufficiente¹²
6105.10	Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo, di cotone [escluse camicie da notte, T-shirt e canottiere (magliette)]	46 000	Taglio dei tessuti e confezione.
61.06	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza (escluse T-shirt e magliette)	126 000	Taglio dei tessuti e confezione.
61.09	T-shirts e canottiere (magliette), a maglia	722 000	Taglio dei tessuti e confezione.

¹² Per quanto riguarda i prodotti cui si applica la tabella C.4, resta inteso che la fabbricazione sufficiente compresa in questa colonna prevede una fabbricazione superiore alla fabbricazione insufficiente di cui all'articolo 7.

Classificazione nel sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Contingente annuo per le esportazioni dall'Unione europea in Canada (in unità, salvo altrimenti specificato)	Fabbricazione sufficiente¹²
61.10	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia (esclusi i gilè imbottiti)	537 000	Taglio dei tessuti e confezione; o lavorazione a maglia nella forma voluta per i prodotti che non devono essere cuciti né riuniti in altro modo.
61.14	Altri indumenti, a maglia	58 000 chilogrammi	Taglio dei tessuti e confezione; o lavorazione a maglia nella forma voluta per i prodotti che non devono essere cuciti né riuniti in altro modo.

Classificazione nel sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Contingente annuo per le esportazioni dall'Unione europea in Canada (in unità, salvo altrimenti specificato)	Fabbricazione sufficiente¹²
61.15	Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio: le calze per varici), a maglia (esclusi quelli per bambini piccoli)	1 691 000 paia	Taglio dei tessuti e confezione; o lavorazione a maglia nella forma voluta per i prodotti che non devono essere cuciti né riuniti in altro modo.
6202.11	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, diversi da quelli a maglia, per donna o ragazza, di lana o di peli fini	15 000	Taglio dei tessuti e confezione.
6202.93	Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili (diversi da quelli a maglia), per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali	16 000	Taglio dei tessuti e confezione.

Classificazione nel sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Contingente annuo per le esportazioni dall'Unione europea in Canada (in unità, salvo altrimenti specificato)	Fabbricazione sufficiente¹²
6203.11	Vestiti o insiemi, per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini	39 000	Taglio dei tessuti e confezione.
6203.12-6203.49	Vestiti o insiemi (esclusi quelli di lana o di peli fini), completi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (esclusi quelli da bagno e quelli a maglia), per uomo o ragazzo	281 000	Taglio dei tessuti e confezione.
62.04	Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (esclusi quelli da bagno e quelli a maglia), per donna o ragazza	537 000	Taglio dei tessuti e confezione.

Classificazione nel sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Contingente annuo per le esportazioni dall'Unione europea in Canada (in unità, salvo altrimenti specificato)	Fabbricazione sufficiente¹²
6205.20	Camicie e camicette, diverse da quelle a maglia, per uomo o ragazzo, di cotone	182 000	Taglio dei tessuti e confezione.
62.10	Indumenti confezionati con prodotti delle voci 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 o 59.07 (esclusi quelli a maglia e per bambini piccoli)	19 000	Taglio dei tessuti e confezione.
62.11	Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti (esclusi quelli a maglia)	85 000 chilogrammi	Taglio dei tessuti e confezione.
62.12	Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, di qualsiasi tipo di materie tessili, anche elastici, anche a maglia (esclusi cinture e modellatori interamente in gomma)	26 000 dozzine	Taglio dei tessuti e confezione.

Disposizioni di crescita relative alle tabelle C.1, C.2, C.3 e C.4

1. Per ciascuno dei prodotti elencati nelle tabelle C.1, C.2, C.3 e C.4, se più dell'80% del contingente di origine assegnato a un prodotto è utilizzato nel corso di un anno civile, l'assegnazione sarà aumentata per il successivo anno civile. L'aumento sarà pari al 3 % del contingente di origine assegnato al prodotto nell'anno civile precedente. La disposizione di aumento si applicherà per la prima volta al termine del primo anno civile completo successivo all'entrata in vigore del presente accordo. Le assegnazioni annue possono essere aumentate durante un periodo non superiore a 10 anni.
2. Qualunque aumento del volume del contingente di origine sarà attuato nel primo trimestre dell'anno civile successivo. La Parte importatrice notifica alla Parte esportatrice per iscritto l'eventuale soddisfacimento della condizione di cui al paragrafo 1 e, se del caso, l'aumento del contingente di origine e la data della sua applicazione. Le Parti assicurano che il contingente di origine aumentato e la data della sua applicazione siano resi pubblici.

Disposizioni di revisione relative alle tabelle C.1, C.2, C.3 e C.4

Le Parti, su richiesta di una di esse, si riuniscono per rivedere i quantitativi delle assegnazioni dei prodotti sulla base degli sviluppi dei pertinenti mercati e settori. Le Parti possono raccomandare revisioni al comitato per gli scambi di merci.

Sezione D – Veicoli

Tabella D.1 – Assegnazione annua per i veicoli esportati dal Canada nell'Unione europea

Classificazione nel sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Fabbricazione sufficiente	Contingente annuo per le esportazioni dal Canada nell'Unione europea (in unità)
8703.21	Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla: di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm ³	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari impiegati non supera: a) il 70 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto; o b) l'80 % del costo netto del prodotto.	100 000
8703.22	Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla: di cilindrata superiore a 1 000 cm ³ ed inferiore o uguale a 1 500 cm ³		
8703.23	Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla: di cilindrata superiore a 1 500 cm ³ ed inferiore o uguale a 3 000 cm ³		

Classificazione nel sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Fabbricazione sufficiente	Contingente annuo per le esportazioni dal Canada nell'Unione europea (in unità)
8703.24	Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla: di cilindrata superiore a 3 000 cm ³		
8703.31	Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel): di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm ³		
8703.32	Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel): di cilindrata superiore a 1 500 cm ³ ed inferiore o uguale a 2 500 cm ³		
8703.33	Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel): di cilindrata superiore a 2 500 cm ³		
8703.90	altri		

Nota 1

Le Parti convengono di applicare il cumulo con gli Stati Uniti conformemente alle seguenti disposizioni:

Purché tra ciascuna Parte e gli Stati Uniti sia in vigore un accordo di libero scambio coerente con gli impegni assunti dalle Parti nell'ambito dell'OMC e le Parti raggiungano un accordo su tutte le condizioni applicabili, qualunque materiale dei capitoli 84, 85, 87 o 94 del sistema armonizzato originario degli Stati Uniti impiegato nella fabbricazione di un prodotto delle sottovoci da 8703.21 a 8703.90 del sistema armonizzato in Canada o nell'Unione europea sarà considerato originario. Fatto salvo l'esito dei negoziati di libero scambio tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, le discussioni sulle condizioni applicabili comprenderanno consultazioni intese a garantire la coerenza tra il metodo di calcolo concordato tra l'Unione europea e gli Stati Uniti e il metodo applicabile a norma del presente accordo per i prodotti del capitolo 87, se necessario.

La tabella D.1 cesserà pertanto di applicarsi un anno dopo la data di applicazione di detto cumulo.

L'applicazione del cumulo e la soppressione della nota 1 saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a titolo informativo.

Disposizione di revisione

Se, sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il cumulo con gli Stati Uniti non è ancora entrato in vigore, le Parti, su richiesta di una di esse, si riuniscono per rivedere le presenti disposizioni.

Regole di origine alternative specifiche per prodotto per i prodotti della voce 87.02

Per i prodotti della voce 87.02 esportati dal Canada nell'Unione europea si applica la seguente regola di origine come alternativa alla regola di origine di cui all'allegato 5:

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, escluse le voci da 87.06 a 87.08; o

un passaggio a partire da questa voce o dalle voci da 87.06 a 87.08, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce o delle voci da 87.06 a 87.08 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Questa regola di origine si applicherà alle imprese con sede in Canada e ai loro successori e assegnatari che fabbricano prodotti della voce 87.02 in Canada a decorrere dalla conclusione dei negoziati il 1° agosto 2014.

Nota 2

Le Parti convengono di applicare il cumulo con gli Stati Uniti conformemente alle seguenti disposizioni:

Purché tra ciascuna Parte e gli Stati Uniti sia in vigore un accordo di libero scambio coerente con gli impegni assunti dalle Parti nell'ambito dell'OMC e le Parti raggiungano un accordo su tutte le condizioni applicabili, qualunque materiale dei capitoli 84, 85, 87 o 94 del sistema armonizzato originario degli Stati Uniti impiegato nella fabbricazione di un prodotto della voce 87.02 del sistema armonizzato in Canada o nell'Unione europea sarà considerato originario.

La regola di origine alternativa specifica per prodotto per i prodotti della voce 87.02 cesserà pertanto di applicarsi un anno dopo la data di applicazione di detto cumulo.

L'applicazione del cumulo e la soppressione della nota 2 saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a titolo informativo.

**DICHIARAZIONE COMUNE
SULLE REGOLE DI ORIGINE PER I PRODOTTI TESSILI E DI ABBIGLIAMENTO**

1. A norma del presente accordo, gli scambi di prodotti tessili e di abbigliamento tra le Parti sono basati sul principio che la doppia trasformazione conferisce il carattere originario, come previsto all'allegato 5 (Regole di origine specifiche per prodotto) del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine.
 2. Per una serie di motivi, ivi compresa l'assenza di un effetto cumulativo negativo sui produttori dell'UE, le Parti convengono tuttavia di derogare al paragrafo 1 prevedendo contingenti di origine limitati reciproci per i prodotti tessili e di abbigliamento. Tali contingenti di origine sono espressi in termini di volumi classificati per categoria di prodotti, e considerano la tintura equivalente alla stampa, per una gamma limitata e chiaramente definita di categorie di prodotti.
 3. Le Parti dichiarano che tali contingenti di origine, che hanno carattere eccezionale, saranno applicati nel rigoroso rispetto del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine.
-

**DICHIARAZIONI COMUNI
RIGUARDANTI IL PRINCIPATO DI ANDORRA
E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE IL PRINCIPATO DI ANDORRA

1. Il Canada accetta come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato, a condizione che rimanga in vigore l'unione doganale istituita con la decisione 90/680/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il principato di Andorra.
2. Il protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al punto 1 della presente dichiarazione comune.

DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. Il Canada accetta come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino, a condizione che detti prodotti siano contemplati dall'*accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino*, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, e che quest'ultimo rimanga in vigore.
2. Il protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al punto 1 della presente dichiarazione comune.
